SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 128° — Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 31 ottobre 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia saranno pubblicati in un'apposita serie speciale che uscirà il martedì e il venerdì nelle ore pomeridiane.

Sempre a partire dalla stessa data i fascicoli della seconda serie speciale, relativa alle Comunità europee, saranno pubblicati nel pomeriggio di lunedì e giovedì.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 29 ottobre 1987, n. **440.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale . . . . Pag. 4

LEGGE 29 ottobre 1987, n. **441.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti . . . . Pag. 10

DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1987, n. **442.**

Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS . . . . Pag. 14

DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1987, n. **443.**

Disposizioni urgenti in materia sanitaria . . . . . . Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino . . . . Pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona . . . . Pag. 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania . . . . Pag. 32

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 360. Pag. 36

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del commercio con l'estero

DECRETO 19 ottobre 1987, n. **444.**

Indicazione del vettore e delle modalità di spedizione per l'esportazione di materiale di armamento . . . . Pag. 37

Ministero dei trasporti

DECRETO 23 ottobre 1987.

Determinazione della misura del contributo per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi per l'anno 1988. Pag. 38

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ORDINANZA 23 ottobre 1987.

Modificazione all'ordinanza n. 1211 in data 15 ottobre 1987 recante misure urgenti per interventi di viabilità nei comuni di Tirano e Tartano in provincia di Sondrio. (Ordinanza n. 1219/FPC) . . . Pag. 39

ORDINANZA 27 ottobre 1987.

Incarico alla regione Lombardia per l'affidamento all'istituto di idraulica dell'Università di Genova della determinazione, su modello fisico, delle scale di portata delle prese AEM sui corsi d'acqua Frodolfo, Adda e Viola. (Ordinanza n. 1226/FPC). Pag. 40

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Venezia . . . Pag. 40

Ministero della sanità: Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa ad accettare una donazione . . Pag. 40

Regione Valle d'Aosta: Varianti al piano regolatore generale del comune di Brusson . . . Pag. 40

CONCORSI ED ESAMI

Ministero degli affari esteri: Diario delle prove di esame del concorso, per titoli ed esami, a quarantanove posti di commesso nella carriera ausiliaria . . . Pag. 41

Istituto superiore di sanità:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca (laboratorio di virologia) . . . Pag. 42

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di consigliere nel ruolo della ex carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale . . . Pag. 46

Università del Molise-Campobasso: Concorso a due posti di assistente d'ufficio tecnico . . . Pag. 50

Università «La Sapienza» di Roma:

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi a posti di tecnico esecutivo . . . Pag. 53

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a tre posti di operaio giardiniere di seconda categoria per gli orti botanici . . . Pag. 54

Regione Friuli-Venezia Giulia:

Concorso ad un posto di sovrintendente sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 1 Pag. 54

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia presso l'unità sanitaria locale n. 2 . . . Pag. 54

Regione Liguria: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 17 . . . Pag. 54

Regione Emilia-Romagna:

Concorso ad un posto di assistente tecnico - geometra, presso l'unità sanitaria locale n. 7 . . . Pag. 54

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 9 . . . Pag. 55

Concorso ad un posto di assistente medico di medicina del lavoro presso l'unità sanitaria locale n. 10 . . . Pag. 55

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 12 . . . Pag. 55

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 14 . . . Pag. 55

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16 . . . Pag. 55

Revoca del concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria presso l'unità sanitaria locale n. 21. Pag. 55

Concorso ad un posto di operatore tecnico - termoidraulico meccanico, presso l'unità sanitaria locale n. 35 . . . Pag. 55

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 40 . . . Pag. 56

Regione Umbria:

Aumento, da uno a due, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad assistente medico di radiologia - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 4 . . . Pag. 56

Concorso a due posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia medica, presso l'unità sanitaria locale n. 5 . . . Pag. 56

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10 . . . Pag. 56

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia presso l'unità sanitaria locale n. 11 . . . Pag. 56

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 12 . . . Pag. 56

Regione Calabria: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1 . . . Pag. 57

Regione Campania:

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1 . . . Pag. 57

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia presso il presidio ospedaliero «Incurabili» dell'unità sanitaria locale n. 46 . . . . Pag. 57

Concorsi interni a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero presso l'unità sanitaria locale n. 53 . . . . Pag. 57

Regione Lombardia:

Concorso ad un posto di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 22 . . . . Pag. 57

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 22 . . . . Pag. 58

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 46 . . . . Pag. 58

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 53 . . . . Pag. 58

Regione Puglia:

Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale LE/1 . . . . Pag. 58

Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale TA/6. . . . . Pag. 58

Concorso a due posti di psicologo collaboratore presso l'unità sanitaria locale TA/6 . . . . Pag. 58

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale FG/4 . . . . Pag. 59

Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale FG/8. . . . . Pag. 59

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina nucleare presso l'unità sanitaria locale FG/8. Pag. 59

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/10 . . . . Pag. 59

Regione Veneto: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16 . . . . Pag. 59

Regione Marche: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 11 . . Pag. 59

Regione Toscana:

Concorso ad un posto di primario ospedaliero di chirurgia generale presso l'unità sanitaria locale n. 2 . . . . . Pag. 60

Concorso ad un posto di dirigente sanitario, settore operativo medicina del lavoro, presso l'unità sanitaria locale n. 19. Pag. 60

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 22 . . . . Pag. 60

Regione Basilicata: Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6 . . . Pag. 60

Regione Sardegna: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 15 . . Pag. 60

Regione Piemonte:

Concorso, per chiamata diretta, a posti di personale di varie qualifiche presso il presidio ospedaliero «Sant'Anna» dell'unità sanitaria locale n. 1-23 . . . . Pag. 60

Concorso ad un posto di veterinario dirigente - area funzionale di igiene, produzione e commercializzazione alimenti di origine animale e responsabile del servizio veterinario, presso l'unità sanitaria locale n. 24 . . . . Pag. 61

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 67. Pag. 61

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario ospedaliero di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia presso l'unità sanitaria locale n. 76 . . . . Pag. 61

Provincia di Bolzano:

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche Pag. 61

Revoca di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale Ovest . . . . Pag. 61

Ospedale maggiore di Milano: Concorso ad un posto di assistente medico radiologo . . . . Pag. 61

Ospedale evangelico internazionale di Genova: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di radiologia medica. Pag. 61

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, recante: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale degli enti pubblici non economici». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 1987). Pag. 62

Avviso relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 18 settembre 1987, riguardante: «Riduzione dei fondi assegnati alle regioni Basilicata e Campania con deliberazione 28 novembre 1985, per interventi regionali per l'anno 1986». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 244 del 19 ottobre 1987) . . . . Pag. 62

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 luglio 1987, concernente: «Formule tariffarie per l'assicurazione della R.C. auto da applicarsi dal 1° marzo 1988 al 28 febbraio 1989 alle autovetture in servizio privato, compresi il noleggio e la locazione, ed agli autotassametri». (Decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1987) . . . . Pag. 62

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGE 24 ottobre 1987, n. **439.**

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1987.

87G0641

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 29 ottobre 1987, n. **440.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Per i comuni individuati in applicazione dei decreti-legge 20 luglio 1987, n. 293, e 19 settembre 1987, n. 384, il termine per l'adozione della deliberazione relativa al conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1986 è prorogato al 31 marzo 1988».

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-*bis (Esercizio provvisorio del bilancio).* — 1. L'esercizio provvisorio del bilancio delle province, dei comuni e dei relativi consorzi e delle comunità montane non può essere superiore a 4 mesi».

All'articolo 2, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Per l'anno 1988 la facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata dai comuni e dalle province, ove la comunicazione non sia avvenuta entro il termine del 15 novembre 1987».

All'articolo 3:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Lo Stato concorre per gli anni 1987 e 1988 al finanziamento dei bilanci dei comuni, delle province e delle comunità montane con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale, in misura pari alle erogazioni autorizzate ai sensi del comma 1 del successivo articolo 4;

b) fondo perequativo per la finanza locale, determinato in lire 2.652 miliardi per il 1987 e lire 3.370 miliardi per il 1988, di cui rispettivamente lire 2.231 miliardi e lire 2.720 miliardi per i comuni, e lire 421 miliardi e lire 650 miliardi per le province. La quota annua del fondo perequativo per le province è comprensiva degli importi corrispondenti alle riduzioni apportate ai contributi ordinari secondo il criterio di cui al successivo articolo 4, comma 1, lettera *a)*. Per il solo anno 1987, il fondo perequativo per i comuni è maggiorato, in via straordinaria, di lire 840 miliardi.

c) fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province pari, per l'anno 1987, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1986. Detto fondo è maggiorato per ciascuno degli anni 1988 e 1989 di lire 1.050 miliardi annui, di cui lire 935 miliardi per i comuni e lire 115 miliardi per le province;

d) fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane per un ammontare di lire 40 miliardi per il 1987 e lire 31,2 miliardi per il 1988;

e) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane per un ammontare di lire 20 miliardi per l'anno 1988»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I fondi perequativi per i comuni e le province e il fondo ordinario per le comunità montane sono maggiorati del complessivo importo di lire 623 miliardi per l'anno 1987 e di lire 745 miliardi per l'anno 1988, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, e comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, concernente il finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonché per consentire la corresponsione di anticipazioni al personale»;

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Per l'anno 1988 il riparto del fondo di lire 745 miliardi a comuni, province e comunità montane è effettuato con la stessa proporzione adottata con il citato decreto del 19 maggio 1987».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Fondo ordinario per la finanza locale).* — 1. A valere sul fondo ordinario per la finanza locale di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera *a)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per gli anni 1987 e 1988:

a) a ciascuna provincia un contributo pari all'ammontare delle somme spettanti per l'anno 1986 ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, ridotto progressivamente del 5 per cento annuo costante calcolato sul contributo ordinario spettante per l'anno 1986. L'importo della detrazione confluisce annualmente al fondo perequativo;

b) a ciascun comune un contributo pari all'ammontare delle somme spettanti per l'anno 1986, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, al netto delle somme la cui erogazione è stata rinviata al 1987 ai sensi dello stesso articolo 4, comma 4.

2. Ferma restando l'erogazione dei contributi stabiliti con l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922, con l'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 55, con l'articolo 4 del decreto-legge 2 maggio 1987,

n. 167, e con l'articolo 4 del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 256, il residuo contributo spettante a ciascun comune e a ciascuna provincia, per l'anno 1987, è corrisposto entro il 31 ottobre 1987. Per l'anno 1988, alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno entro il primo mese di ciascun trimestre.

3. L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro al Ministero dell'interno, entro il 15 settembre 1987, per l'anno 1987, ed entro il 30 giugno 1988, per l'anno 1988, della certificazione del bilancio di previsione e della certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province e ai comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti, è trasmessa dal Ministero dell'interno ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e alla Corte dei conti - sezione enti locali.

4. Per l'anno 1987, le modalità delle certificazioni sono state stabilite dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, in data 3 aprile 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1987. Per l'anno 1988, le modalità delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 15 novembre 1987.

5. Il certificato del bilancio è allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 4, al Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Fondo perequativo per la finanza locale)*. — 1. A valere sul fondo perequativo di lire 421 miliardi per il 1987 e lire 650 miliardi per il 1988 di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna provincia:

a) quote pari a lire 261 miliardi per il 1987 e lire 229 miliardi per il 1988, secondo i seguenti criteri:

1) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo gli ultimi dati pubblicati dall'ISTAT;

2) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione di età compresa tra i 15 ed i 19 anni residente alla data dell'ultima rilevazione dell'ISTAT;

3) per il 20 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultano al Ministero dei lavori pubblici;

4) per il 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali della provincia, quali risultano all'ISTAT;

5) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia, come sopra indicata, moltiplicata per il reciproco del reddito medio *pro capite* della provincia stessa, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

b) le quote di lire 160 miliardi e di lire 421 miliardi consolidate per ciascuno degli anni 1987 e 1988 nelle misure corrisposte, per ciascun ente, negli esercizi precedenti.

2. A valere sui fondi perequativi di lire 2.231 miliardi per l'anno 1987 e di lire 2.720 miliardi per l'anno 1988, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere:

a) le quote pari a lire 591 miliardi e 459 miliardi relative, rispettivamente, agli anni 1987 e 1988, secondo i seguenti criteri:

1) per l'80 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. Il coefficiente moltiplicatore è ulteriormente ponderato con il parametro 1,06 per i comuni parzialmente montani, con il parametro 1,12 per i comuni interamente montani, purché il coefficiente massimo non sia nel complesso superiore a 2. La caratteristica di montanità è quella fissata per legge. A tal fine è definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione di ricerca sulla finanza locale, la funzione di secondo grado nel logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il criterio statistico dei minimi quadrati delle medie *pro capite* delle spese correnti dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stessa classe demografica. La spesa corrente è quella risultante dal certificato del conto consuntivo 1983 dei comuni che, nelle varie classi demografiche, hanno un comportamento omogeneo di produzione dei servizi, senza tener conto delle spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre poste correttive e compensative delle entrate. Le classi demografiche sono così definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre. Per il 1988 si applica il coefficiente 2 per i comuni individuati in applicazione dei decreti-legge 20 luglio 1987, n. 293, e 19 settembre 1987, n. 384;

2) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune, moltiplicata per il reciproco del reddito medio *pro capite* della provincia di

appartenenza, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

b) una quota pari a lire 200 miliardi per l'anno 1987 e lire 30 miliardi per l'anno 1988 tra i comuni il cui contributo *pro capite,* ordinario e perequativo, spettante per l'anno 1986 ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 5, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, risulti pari o inferiore all'80 per cento della media nazionale dei contributi ordinari e perequativi della classe di appartenenza. A questo fine le ultime due classi demografiche sono unificate. La ripartizione è effettuata secondo i criteri di cui alla precedente lettera *a),* numeri 1) e 2);

c) le quote di lire 1.440 miliardi e di lire 2.231 miliardi; tali quote sono consolidate per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

3. I contributi perequativi sono integralmente corrisposti entro il 31 maggio di ciascun anno.

4. L'importo di lire 840 miliardi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b),* è attribuito dal Ministero dell'interno a ciascun comune secondo i criteri di cui al comma 2, lettera *a),* del presente articolo.

5. L'ammontare delle somme spettanti ai comuni e alle province ai sensi dell'articolo 3, comma 3, è attribuito:

a) per le province, con i criteri di cui al comma 1, lettera *a),* numeri da 1) a 4) del presente articolo, con la conseguente rideterminazione proporzionale delle quote;

b) per i comuni, con i criteri di cui al comma 2, lettera *a),* numero 1) del presente articolo».

All'articolo 6:

al comma 1, le lettere b) *e* c) *sono sostituite dalle seguenti:*

«*b)* per i mutui contratti dai comuni in ciascuno degli anni 1987 e 1988, entro il limite massimo di lire 14.327 per abitante, maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999 e da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno antecedente, rilevati dall'ISTAT;

c) per i mutui contratti dalle province in ciascuno degli anni 1987 e 1988, in misura pari a lire 2.048 per abitante. La popolazione residente è computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno antecedente, rilevati dall'ISTAT»;

al comma 3, le parole: «negli anni 1986 e 1987» *sono sostituite dalle seguenti:* «negli anni 1986, 1987 e 1988»;

al comma 4, dopo le parole: «28 febbraio 1988» *sono aggiunte le seguenti:* «e del 28 febbraio 1989 per i mutui contratti nel 1988»; *e le parole:* «per i mutui contratti nell'anno 1987» *sono sostituite dalle seguenti:* «per i mutui contratti negli anni 1987 e 1988»;

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis.* All'articolo 7, comma 13, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, le parole da: "è posto a carico del bilancio dello Stato" fino a: "citata legge n. 887 del 1984" sono sostituite dalle seguenti: "è posto a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 1987, con analoga corrispondente riduzione del contributo erariale per lo sviluppo degli investimenti attribuito ai sensi dell'articolo 6, quindicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887"»;

al comma 6, le parole: «per i mutui contratti nell'anno 1987» *sono sostituite dalle seguenti:* «per i mutui contratti negli anni 1987 e 1988».

Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-*bis* (*Interpretazione autentica*). — 1. Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, devono intendersi applicabili alle annualità dovute dal comune di Napoli, ai sensi del terzo e del quarto comma dell'articolo 3 della legge 27 gennaio 1962, n. 7, a titolo di rimborso delle somme anticipate dallo Stato a tutto il 31 dicembre 1980.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha valore di interpretazione autentica».

All'articolo 7:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A valere sul fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane, di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera *d*), il Ministero dell'interno assegna una quota di lire 40 milioni a ciascuna comunità montana, al netto, per l'anno 1987, del contributo stabilito con l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922. La restante disponibilità del fondo viene ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT»;

al comma 2, le parole: «L'erogazione del contributo» *sono sostituite dalle seguenti:* «Per l'anno 1987, l'erogazione del contributo»; *e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* «Per l'anno 1988, l'erogazione del contributo spettante è subordinata alla presentazione, entro il 30 giugno 1988, ai Ministeri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di apposita certificazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del penultimo anno precedente, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentita l'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani, entro il 15 novembre 1987. Alla erogazione del residuo contributo provvede il Ministero dell'interno entro il 31 luglio 1988»;

al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale norma esplica efficacia anche nei confronti dei consorzi costituiti tra comuni e province».

All'articolo 8:

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. È autorizzata la spesa di lire 157 miliardi per l'anno 1987 e di lire 168 miliardi per l'anno 1988, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93»;

al comma 9, le parole: «28 febbraio 1988» *sono sostituite dalle seguenti:* «28 febbraio dell'anno successivo a quello della contrazione del mutuo».

All'articolo 9:

al comma 5, le parole da: «L'importo delle perizie» *sino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti:* «L'importo delle perizie suppletive e di variante ai progetti esecutivi approvati successivamente al 1° gennaio 1983 non può superare il 30 per cento dell'importo del lavori previsti nel progetto originale deliberato. Qualora il finanziamento dell'opera venga effettuato con il ricorso al credito, l'importo del mutuo suppletivo potrà essere comprensivo, oltre che delle variazioni di spesa dei lavori nella misura massima di cui al precedente comma, anche delle variazioni delle altre componenti il quadro economico, compresa la revisione prezzi»;

al comma 7, dopo le parole: «alla costruzione» *sono aggiunte le seguenti:* «o ristrutturazione»;

al comma 9, dopo la parola: «relativi» *sono aggiunte le seguenti:* «a domande già presentate alla data del 31 agosto 1987 ed».

All'articolo 10:

al comma 2, le parole: «Per l'anno 1987» *sono sostituite dalle seguenti:* «Per ciascuno degli anni 1987 e 1988»; *dopo le parole:* «600 miliardi» *sono aggiunte le seguenti:* «annui»; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente ai consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purché l'intervento sia realizzato sul proprio territorio»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per l'anno 1987 rimane fermo il termine del 31 maggio 1987 stabilito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 167. Per l'anno 1988 tale termine è fissato al 31 marzo. Gli enti locali devono inoltrare le richieste di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti sulla base di progetti esecutivi approvati, entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«13-*bis*. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere i mutui di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, anche ai consorzi di comuni e di province».

Dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:

«Art. 10-*bis* (*Indebitamento delle aziende locali*). — 1. I mutui contratti dalle aziende speciali degli enti locali devono essere garantiti con delegazioni di pagamento sulle proprie entrate effettiva accertate in base al conto aziendale dell'esercizio precedente, reso dalla commissione amministratrice e deliberato dal consiglio comunale o provinciale ovvero dall'assemblea consortile, ai sensi dell'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Il rilascio delle delegazioni di pagamento è effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 537, con esclusione della sottoscrizione da parte del rappresentante legale dell'ente locale.

2. Nessun mutuo può essere direttamente contratto dalle aziende se l'importo degli interessi di ciascuna rata annuale di ammortamento, gravante sul bilancio della azienda, sommato all'ammontare degli interessi dei mutui precedentemente contratti, supera il 25 per cento delle entrate di cui al comma 1. Nessun mutuo può, comunque, essere contratto se dal conto consuntivo del penultimo esercizio e dal bilancio preventivo dell'esercizio in cui è deliberata l'assunzione del mutuo risulti un disavanzo di gestione.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, secondo, terzo e quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

4. L'indebitamento per anticipazioni di tesoreria o di cassa delle aziende non può superare complessivamente il limite dei tre dodicesimi delle entrate ordinarie accertate nell'anno precedente.

5. Ai fini del ricorso alle anticipazioni di tesoreria o di cassa l'azienda è tenuta, nel caso in cui il servizio di tesoreria o di cassa sia espletato da più istituti di credito, a comunicare all'istituto interessato l'ammontare dell'anticipazione al momento disponibile sulla base di quanto disposto al comma 4. È fatto comunque divieto all'istituto di credito di concedere l'anticipazione in mancanza della predetta comunicazione.

6. Le disposizioni del presente articolo sono estese, in quanto applicabili, alle società per azioni a prevalente capitale di enti locali territoriali che gestiscono pubblici servizi».

Dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente:

«Art. 11-*bis* (*Interpretazione autentica*). — 1. Alle disposizioni recate dall'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come sostituito dall'articolo 16-*bis* del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, continuano ad applicarsi le norme stabilite dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720».

All'articolo 12;

al comma 1, dopo le parole: «32 per cento per l'anno 1987» *sono aggiunte le seguenti:* «ed al 36 per cento per l'anno 1988»; *e dopo la parola:* «danneggiati» *sono aggiunte le seguenti:* « , nonché per i comuni individuati in applicazione dei decreti-legge 20 luglio 1987, n. 293 e 19 settembre 1987, n. 384,»;

al comma 2, le parole: «per l'anno 1987» *sono sostituite dalle seguenti:* «per l'anno 1988»; *e le parole:* «entro il 31 marzo 1988» *son sostituite dalle seguenti:* «entro il 31 marzo 1989»;

al comma 3, le parole: «30 settembre 1987» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 marzo 1988»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La cremazione di cui al titolo XVI del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, è servizio pubblico gratuito al pari della inumazione in campo comune indicata all'articolo 68 del predetto decreto del Presidente della Repubblica. Il costo per le cremazioni di salme di persone non indicate all'articolo 48 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 803 del 1975, eseguite per conto di comuni sprovvisti di apposita area, è rimborsato dai comuni nei quali le persone avevano in vita la residenza all'ente gestore dell'impianto secondo una tariffa stabilita entro il 31 dicembre 1987 con decreto del Ministro dell'interno, sentiti l'ANCI e la CISPEL».

All'articolo 13, al comma 1, le parole: «Per l'anno 1987» *sono sostituite dalle seguenti:* «Per gli anni 1987 e 1988».

All'articolo 15, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. A decorrere dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal 1° gennaio 1988, e comprendenti tra i mesi indicati quello di febbraio 1988, le misure dell'addizionale di lire 14, lire 6 e lire 8, di cui al comma 1, sono aumentate rispettivamente a lire 15, lire 6,5 e lire 8,5».

All'articolo 16, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«8-*bis*. Per il 1988 la copertura di cui al comma 2 non puo essere inferiore al 60 per cento. Il relativo aumento delle tariffe deve essere deliberato entro il 31 dicembre 1987. Si applica la disposizione di cui al comma 3.

8-*ter*. La facoltà di cui al comma 5 può essere esercitata, nei limiti e secondo le modalità ivi previsti, anche per l'anno 1988. Le relative deliberazioni devono essere adottate entro il 31 dicembre 1987.

8-*quater*. Gli aumenti deliberati per l'anno 1988 ai sensi del comma 8-*bis* e la maggiorazione deliberata ai sensi del comma 8-*ter* sono iscritti a ruolo e sono riscossi in due rate con scadenza nei mesi di giugno e settembre 1988.

8-*quinquies*. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni per l'anno 1988, determinata in base al reciproco del reddito medio *pro capite* provinciale, è corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver iscritto a ruolo per l'anno stesso un ammontare della tassa non inferiore alla misura prevista dal comma 8-*bis*. L'ente è tenuto a trasmettere, entro il 31 marzo 1989, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione della quota.

8-*sexies*. Le modalità delle certificazioni sono stabilite entro il 30 settembre 1988, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani».

Dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:

«Art. 16-*bis* *(Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche)*. — 1. A decorrere dall'anno 1988, è obbligatoria per i comuni e le province l'istituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche prevista dagli articoli 192 e seguenti del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni. Le relative tariffe sono aumentate, con effetto dal 1° gennaio 1988, del 30 per cento.

2. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 273 del citato testo unico per la finanza locale, le tariffe per l'anno 1988 dovranno essere deliberate entro il 31 dicembre 1987.

3. L'omologazione del Ministero delle finanze, richiesta a norma del combinato disposto degli articoli 102 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, 21 e 273 del citato testo unico per la finanza locale, non condiziona l'esecutività dei provvedimenti che sono soggetti all'omologazione».

All'articolo 18:

il comma 3 è soppresso;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«6-*bis*. Con effetto dal 1° gennaio 1988 è soppressa la facoltà dell'ulteriore aumento del 30 per cento di cui alla lettera *b*) dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

6-*ter*. Con effetto dal 1° gennaio 1988 le tariffe in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni sono aumentate del 50 per cento. L'aumento è del 20 per cento se è stata esercitata entro il 31 dicembre 1987 la facoltà di cui alla lettera *b*) dell'articolo 25 del decreto-legge citato al comma 6-*bis*.

6-*quater*. Con effetto dal 1° gennaio 1988 le tariffe di cui al comma 6-*ter* si applicano nella misura massima».

All'articolo 19:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le tariffe degli acquedotti comunque gestiti dagli enti locali devono, nel secondo semestre dell'anno 1987, assicurare la copertura di almeno il 60 per cento di tutti i costi di gestione, comprese le spese di personale, per beni, servizi e trasferimenti e per gli oneri di ammortamento dei mutui, esclusi quelli finanziati con contributo statale o regionale, che per gli stessi sono stati contratti sia direttamente dall'ente gestore o dall'azienda, sia dagli enti proprietari o consorziati. Il consiglio dell'ente delibera, entro il 30 settembre 1987, per l'anno 1987 e per gli anni seguenti, nella stessa seduta in cui approva il bilancio annuale, l'adeguamento della tariffa in relazione alla quantità di acqua erogata o convenzionalmente determinata nell'esercizio precedente. Per l'anno 1988 le tariffe degli acquedotti devono coprire almeno il 70 per cento dei costi di gestione»;

al comma 4, le parole: «per l'anno 1987» *sono sostituite dalle seguenti:* «per gli anni 1987 e 1988»; *e dopo le parole* «entro il 31 marzo 1988» *sono aggiunte le seguenti:* «ed entro il 31 marzo 1989»;

al comma 5, dopo le parole: «entro il 30 settembre 1987» *sono aggiunte le seguenti:* «ed entro il 30 settembre 1988».

Dopo l'articolo 19, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 19-*bis* (*Canone per la raccolta e la depurazione delle acque*). — 1. Il limite massimo previsto dal trentesimo comma dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è elevato a lire 400. I conseguenti aumenti possono essere deliberati dagli enti gestori del servizio per l'anno 1987 entro il 30 ottobre 1987 e per l'anno 1988 entro il 31 dicembre 1987.

«Art. 19-*ter* (*Diritti di segreteria*). — 1. I diritti di segreteria di cui al numero 4 della tabella *D* allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, come modificata dall'articolo 27 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono così modificati:

a) sulle prime lire 100.000, lire 12.000;

b) sugli importi eccedenti lire 100.000 fino a lire 2 milioni, il 2,5 per cento;

c) sugli importi eccedenti lire 2 milioni fino a lire 10 milioni, l'1,3 per cento;

d) sugli importi eccedenti lire 10 milioni fino a lire 60 milioni, lo 0,80 per cento;

e) sugli importi eccedenti lire 60 milioni fino a lire 300 milioni, lo 0,60 per cento;

f) sugli importi eccedenti lire 300 milioni fino a lire un miliardo, lo 0,30 per cento;

g) oltre lire un miliardo, lo 0,15 per cento».

All'articolo 21, al comma 1, le parole: «non oltre il periodo 1° gennaio 1987-31 marzo 1988» *sono sostituite dalle seguenti:* «non oltre il periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988».

All'articolo 22:

al comma 1, le parole: «1° gennaio 1988» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 1989»; *e dopo le parole:* «retribuzione soggetta a contributo» *sono aggiunte le seguenti:* «, l'ammontare dei contributi indicati nei mandati»;

al comma 3, è soppressa la parola: «direttamente»;

al comma 4, sono soppresse le parole: «, gli importi dei versamenti effettuati, nonché copia delle distinte relative all'anno precedente»;

al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con effetto dal 1° gennaio 1989, il disposto del comma 21 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è esteso alle variazioni di carattere individuale del trattamento economico di attività di servizio»;

al comma 7, le parole: «31 dicembre 1987» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 1988».

All'articolo 23, al comma 1, dopo la parola: «comuni» *sono aggiunte le seguenti:* «, dai consorzi di comuni».

Dopo l'articolo 24, è aggiunto il seguente:

«Art. 24-*bis* (*Atti di pignoramento delle somme degli enti sui conti di tesoreria unica*). — 1. Dopo l'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, è inserito il seguente:

"Art. 1-*bis*. — 1. I pignoramenti ed i sequestri, a carico degli enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1, delle somme affluite nelle contabilità speciali intestate ai predetti enti ed organismi pubblici si eseguono, secondo il procedimento disciplinato al capo III del titolo II del libro III del codice di procedura civile, con atto notificato all'azienda o istituto cassiere o tesoriere dell'ente od organismo contro il quale si procede nonché al medesimo ente od organismo debitore.

2. Il cassiere o tesoriere assume la veste del terzo ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 547 del codice di procedura civile e di ogni altro obbligo e responsabilità ed è tenuto a vincolare l'ammontare per cui si procede nelle contabilità speciali con annotazione nelle proprie scritture contabili.

3. In caso di pignoramenti o sequestri di entrate proprie degli enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1 eseguiti anteriormente al versamento di queste in contabilità speciale, il cassiere o tesoriere provvede ugualmente al dovuto versamento nella contabilità speciale con annotazione del relativo vincolo.

4. Restano ferme le cause di impignorabilità, insequestrabilità ed incedibilità previste dalla normativa vigente, nonché i vincoli di destinazione imposti, o derivanti dalla legge"».

L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

«Art. 29 (*Copertura finanziaria*). — 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, con esclusione di quello derivante dagli articoli 3, comma 2, 10, comma 11, e 23, valutato in lire 22.213.400 milioni per l'anno 1987, lire 23.126.200 milioni per l'anno 1988 e lire 2.220.000 milioni per l'anno 1989, si provvede:

a) quanto a lire 21.105.000 milioni per l'anno 1987 e lire 21.738.200 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando l'accantonamento "Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane)";

b) quanto a lire 850.000 milioni per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando l'accantonamento "Contributo aggiuntivo in favore degli enti locali";

c) quanto a lire 157.000 milioni per l'anno 1987 e lire 168.000 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando l'accantonamento "Contributi in favore delle comunità montane";

d) quanto a lire 1.100.000 milioni per l'anno 1988 e lire 2.200.000 milioni per l'anno 1989, utilizzando le proiezioni per gli stessi anni 1988 e 1989 dell'accantonamento "Concorso statale per mutui contratti dagli enti locali per finalità di investimento" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987;

e) quanto a lire 1.400 milioni per l'anno 1987 e lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando parte dell'accantonamento "Incentivi per lo sviluppo economico dell'arco alpino";

f) quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1987, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7232 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1987, riduzione conseguente alle economie risultanti per effetto della cessazione nell'anno 1987 dei contributi erariali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, sui mutui contratti dai comuni e dalle province;

g) quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR - Contributi straordinari alle camere di commercio".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo l'articolo 29, è aggiunto il seguente:

«Art. 29-*bis* (*Ulteriore disposizione finanziaria*). — 1. A valere sugli stanziamenti iscritti ai capitoli 1592, 1598 e 1599 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1987, una ulteriore quota pari, rispettivamente, a lire 6 miliardi, a lire 889 miliardi ed a lire 105 miliardi è ripartita secondo le disposizioni dell'articolo 5, comma 4, del presente decreto».

L'articolo 30 è soppresso.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1986, n. 922, 2 marzo 1987, n. 55, 2 maggio 1987, n. 167, e 30 giugno 1987, n. 256, non convertiti in legge.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro*

FANFANI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 203 del 1° settembre 1987.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 14 novembre 1987.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1443):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (GORIA) e dal Ministro del tesoro (AMATO) e dal Ministro dell'interno (FANFANI) il 1° settembre 1987.

Assegnato alle commissioni riunite V (Bilancio e tesoro) e VI (Finanze) in sede referente, il 3 settembre 1987, con pareri delle commissioni I, X e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 16 settembre 1987.

Esaminato dalle commissioni riunite V e VI, in sede referente, il 16, 23, 29, 30 settembre 1987.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 1° ottobre 1987.

Esaminato in aula il 6, 7, 20 ottobre 1987 e approvato il 21 ottobre 1987.

Senato della Repubblica (atto n. 562)

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 22 ottobre 1987, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 22 ottobre 1987.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 22 ottobre 1987.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 22 ottobre 1987.

Esaminato in aula e approvato il 23 ottobre 1987.

87G0653

LEGGE 29 ottobre 1987, n. **441.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. I comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, fino ad un limite massimo complessivo di lire 1.350 miliardi, per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e per il potenziamento degli impianti esistenti alla data del

31 dicembre 1986, nonché per la realizzazione di nuovi impianti e relative attrezzature e infrastrutture per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani. Gli oneri di ammortamento sono a totale carico dello Stato.

2. Il Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inoltra alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei progetti che, sulla base delle indicazioni tecniche già fornite dalla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale di cui al comma 7 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, risultano da finanziare con priorità. La Cassa depositi e prestiti provvede alla concessione del mutuo previa domanda dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino ad un importo complessivo massimo di lire 275 miliardi».

Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 1-*bis*. — 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 presentano alle regioni i progetti per l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986 con l'indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione dei lavori nonché dei costi previsti, accompagnati dalla relativa richiesta di mutuo indirizzata alla Cassa depositi e prestiti e da uno studio di impatto ambientale.

2. Entro i successivi novanta giorni la regione, o altro ente delegato a tale funzione in base a leggi regionali, approva il progetto, previo accertamento dell'idoneità delle soluzioni proposte e delle loro compatibilità ambientali, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti nonché l'efficienza della gestione e la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti.

3. Entro ulteriori trenta giorni, la regione predispone e trasmette al Ministro dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorità.

4. Il Ministro dell'ambiente, entro i successivi quindici giorni, provvede alla ripartizione dei fondi disponibili tra le regioni, fino ad un importo complessivo massimo di 650 miliardi di lire, assicurando priorità ai progetti che realizzano recupero di energia, di calore e di materie seconde, e trasmette alla Cassa depositi e prestiti le domande di mutuo relative ai progetti ammessi al finanziamento.

Art. 1-*ter*. — 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente definisce, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per le finalità del presente articolo, criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, relativi alla realizzazione di nuovi impianti, con particolare riferimento alle soluzioni indicate all'articolo 3, comma 1.

2. Le regioni, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono al Ministro dell'ambiente i piani di cui al comma 1, ai fini della ripartizione dei fondi disponibili, che è effettuata con decreto del medesimo Ministro entro gli ulteriori trenta giorni.

3. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, individuati dai piani regionali, predispongono i progetti e li inoltrano, corredati dalle relative richieste di mutuo, alla regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'approvazione secondo le procedure di cui all'articolo 3-*bis*.

4. Entro i successivi centocinquanta giorni le regioni trasmettono alla Cassa depositi e prestiti ed al Ministero dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorità.

Art. 1-*quater*. — 1. I lavori di adeguamento degli impianti o di realizzazione di nuovi impianti di smaltimento devono iniziare entro centoventi giorni dalla data di concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio. L'affidamento dei lavori può avvenire sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione secondo i criteri di cui all'articolo 24, primo comma, lettera *b*), della legge 8 agosto 1977, n. 584.

2. La provincia territorialmente competente esercita funzioni di controllo sullo stato di avanzamento dei lavori e sulla rispondenza dei medesimi al progetto approvato, riferendo semestralmente alla regione.

Art. 1-*quinquies*. — 1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 1988, si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987, quanto a lire 100 miliardi, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Giacimenti ambientali" e, quanto a lire 50 miliardi, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale"».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. I progetti per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, degli impianti di trattamento e di stoccaggio definitivo dei rifiuti urbani, speciali nonché tossici e nocivi esistenti alla data del 31 dicembre 1986, di cui non siano titolari i soggetti indicati dal comma 1 dell'articolo 1, devono essere presentati alle regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione dei lavori nonché dei costi previsti e con una relazione sulla compatibilità ambientale degli impianti.

2. Entro i successivi novanta giorni la regione, o altro ente delegato a tale funzione in base a leggi regionali, approva il progetto, previo accertamento dell'idoneità delle soluzioni proposte e delle loro compatibilità ambientali, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti nonché l'efficienza della gestione e la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. Le regioni adempiono ai compiti che loro derivano dalle competenze di cui all'articolo 6, lettere *a)*, *b)* e *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, entro il 1° marzo 1988 e trasmettono gli atti adottati al Ministro dell'ambiente. Nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 6, lettera *a)*, del predetto decreto n. 915 del 1982, le regioni determinano le modalità di realizzazione del piano e favoriscono la raccolta differenziata e le soluzioni di smaltimento che consentano il riutilizzo, il riciclaggio e l'incenerimento con recupero di energia. Le regioni debbono, in particolare, determinare le modalità di selezione, preliminare all'incenerimento, al compostaggio e al riciclaggio, dei rifiuti solidi urbani, con specifico riferimento alle materie plastiche cloro-derivate. I comuni istituiscono obbligatoriamente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifuiti urbani pericolosi, come definito dalla delibera del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982. L'individuazione delle zone ai sensi dell'articolo 6, lettera *b)*, del medesimo decreto, costituisce variante agli strumenti urbanistici.

2. Il Ministro dell'ambiente esamina, ai fini dell'articolo 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, i piani inviati dalle regioni e trasmette nei successivi sessanta giorni eventuali osservazioni per opportune modifiche ed integrazioni dei piani medesimi.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva il Ministro dell'ambiente».

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

«Art. 3-*bis*. — 1. Fatti salvi i progetti già approvati o per i quali l'istruttoria sia stata positivamente conclusa, la regione provvede all'istruttoria dei progetti dei nuovi impianti di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti urbani, speciali nonché tossici e nocivi, mediante apposite conferenze cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti nonché i rappresentanti degli enti locali interessati. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali. Sulla base delle risultanze della conferenza, la giunta regionale approva il progetto entro centoventi giorni dalla data di presentazione agli uffici regionali competenti.

2. L'approvazione, ai sensi del comma 1, sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi regionali, provinciali e comunali; costituisce, ove occorra, variante dello strumento urbanistico generale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

3. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui al nono comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal medesimo decreto-legge n. 312 del 1985».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 1 non provvedano, nei termini previsti dal presente decreto al potenziamento e all'adeguamento degli impianti di cui all'articolo 1-*bis* alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, la regione può intervenire in via sostitutiva anche avvalendosi dei finanziamenti, ove disponibili, di cui al medesimo articolo 1.

2. Qualora gli enti individuati dai piani regionali di cui all'articolo 1-*ter*, quali titolari della realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani non provvedano alla loro realizzazione nei termini stabiliti dalla regione, questa si sostituisce ad essi nell'esecuzione delle opere, anche avvalendosi dei finanziamenti, ove disponibili, di cui all'articolo 1.

3. In caso di inadempienza della regione, il Ministro dell'ambiente può provvedere, in via sostitutiva, nominando un commissario *ad acta* che, ove occorra, si avvale anche dei finanziamenti di cui all'articolo 1.

4. Nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente articolo, gli oneri comunque derivanti dalla realizzazione e gestione degli impianti sono posti a carico dei comuni che debbono utilizzarli».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — 1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approvano piani per la bonifica di aree inquinate che, entro i successivi trenta giorni, sono trasmessi al Ministro dell'ambiente il quale provvede alla ripartizione tra le regioni delle disponibilità di cui al comma 5.

2. I piani di cui al comma 1 devono prevedere:

a) l'ordine di priorità degli interventi;

b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinanti presenti;

c) i soggetti cui compete l'intervento e gli enti che ad essi devono sostituirsi in caso di inadempienza;

d) le modalità per l'intervento di bonifica e risanamento ambientale;

e) la stima degli oneri finanziari;

f) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;

g) le eventuali misure cautelari a carattere di urgenza per la tutela dell'ambiente.

3. In caso di inadempienza regionale il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva in relazione alle singole aree di intervento, tenendo conto anche dell'attività tecnica ed amministrativa eventualmente già posta in essere dalla regione.

4. Il Ministro dell'ambiente riferisce annualmente al Parlamento, a partire dal 30 settembre 1988, sullo stato di avanzamento dei piani di bonifica.

5. All'onere derivante dagli interventi di cui al presente articolo, valutato in lire 50 miliardi annui per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale"».

All'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministro dell'ambiente predispone, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mappa completa delle discariche e degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali, compresi quelli tossici e nocivi. A tal fine, le regioni e gli enti locali sono tenuti a trasmettere i dati e le informazioni in loro possesso su richiesta del Ministro dell'ambiente».

Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-*bis*. — 1. A partire dal 1° gennaio 1989 i sacchetti e le buste utilizzati per l'asporto di merci e gli imballaggi e i contenitori per liquidi alimentari devono consentire uno smaltimento senza comportare gravi problemi di inquinamento nè pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica; devono, inoltre, favorire una rapida biodegradabilità o un agevole recupero con possibilità di riciclaggio.

2. A partire dal 1° gennaio 1989 su tali contenitori dovrà essere indicato un marchio che consenta di identificare il materiale impiegato per la fabbricazione ed un invito a non abbandonare il contenitore nell'ambiente.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fissa le norme attuative e le modalità di attuazione dei commi 1 e 2. Sono di conseguenza così modificati i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 29 dicembre 1984».

All'articolo 7, al comma 1, sono soppresse le parole: «tipo, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro,».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: «sono differiti al 1° marzo 1988» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono differiti fino al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. I termini di adeguamento di cui al comma 1 sono differiti alla data di ultimazione dei lavori prevista dall'articolo 1-*quater*, qualora l'impianto sia stato finanziato ai sensi del presente decreto.

3. Per i soggetti di cui all'articolo 1 che non ottengano i mutui dalla Cassa depositi e prestiti nonché per i soggetti di cui all'articolo 2, le regioni stabiliscono i termini entro i quali i lavori di adeguamento devono iniziare ed essere ultimati. In ogni caso i lavori devono essere iniziati non oltre centoventi giorni dall'approvazione del progetto e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio».

All'articolo 10:

al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «L'albo nazionale è articolato in sezioni regionali, istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione, che provvedono alla raccolta delle domande di iscrizione delle imprese interessate e alla trasmissione delle stesse all'albo nazionale»;

al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le imprese esercenti l'attività di trasporto dei rifiuti, l'iscrizione all'albo sostituisce l'autorizzazione di cui al citato articolo 6, lettera *d)*. Le relative garanzie finanziarie sono prestate a favore dello Stato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente».

Dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:

«Art. 10-*bis*. — 1. Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, debbono essere considerati rifiuti speciali, a tutti gli effetti, quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze».

All'articolo 11, al comma 1, le parole: «di concerto con il Ministro dei trasporti,» *sono sostituite dalle seguenti:* «sentiti i Ministri della sanità e dei trasporti e».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: «e nel rispetto delle normative comunitarie in materia» *sono sostituite dalle seguenti:* «, nel rispetto delle normative comunitarie in materia e con la garanzia del rispetto delle norme legislative dei Paesi riceventi»;

al comma 2, dopo le parole: «Al Ministero della marina mercantile» *sono aggiunte le seguenti:* «e al Ministero della sanità»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le spedizioni dei rifiuti dall'Italia possono aver luogo solo previa comunicazione, per iscritto, agli uffici competenti della regione o della provincia autonoma nel cui territorio sono depositati i rifiuti oggetto della spedizione e al Ministro dell'ambiente. Se la regione o il Ministro dell'ambiente non muovono obiezioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la spedizione può essere effettuata».

All'articolo 14:

al comma 5, dopo le parole: «Ministero dell'ambiente» *sono aggiunte le seguenti:* «, sulla base di programmi regionali,»;

il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5, valutato in lire 25 miliardi per l'anno 1988 e in lire 50 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del

bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Giacimenti ambientali"».

Dopo l'articolo 17, è aggiunto il seguente:

«Art. 17-*bis.* — 1. Nelle attrezzature sanitarie di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera *g)*, della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani solidi e liquidi, eseguiti per conto degli enti territoriali».

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 dicembre 1986, n. 924, 28 febbraio 1987, n. 54, 2 maggio 1987, n. 168 e 30 giugno 1987, n. 258.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA

Il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 203 del 1° settembre 1987. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del giorno 16 novembre 1987.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1445):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (GORIA) e dal Ministro dell'ambiente (RUFFOLO) il 1° settembre 1987.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 1° settembre 1987, con pareri delle commissioni I, II, III, V, VI e IX.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 16 settembre 1987.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 24 settembre 1987.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 16, 24 settembre 1987.

Esaminato in aula il 29, 30 settembre 1987 e approvato il 1° ottobre 1987.

Senato della Repubblica (atto n. 497):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, il 12 ottobre 1987, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª e 12ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 14 ottobre 1987.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 15 ottobre 1987.

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il 20 ottobre 1987.

Esaminato in aula e approvato il 21 ottobre 1987.

87G0654

DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1987, n. **442.**

Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare la fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, di adottare misure per taluni settori in crisi e di emanare norme in materia di organizzazione dell'INPS;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e all'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, continuano ad applicarsi fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986.

2. A favore dei soggetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, una riduzione per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di:

a) lire 26.000 per ogni dipendente;

b) ulteriori lire 83.000 per i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, comma primo, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'articolo 1, comma terzo, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267;

c) ulteriori lire 28.000 per i dipendenti delle imprese di cui alla lettera *b)* che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. Le riduzioni di cui al comma 2, con pari decorrenza, sono maggiorate di un terzo per il personale marittimo che non ha continuità di rapporto di lavoro.

4. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è sostituito dal seguente:

«1. Per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1987, è concessa ai datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo

unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 60 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente così come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie».

5. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 133.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

6. A favore delle imprese commerciali di cui all'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ed all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, e successive modificazioni, e degli enti, fondazioni e associazioni senza fine di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, è concessa per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 43.000 per ogni dipendente.

7. Le riduzioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quella di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari al quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni mensili per 156, entro il limite massimo dell'importo stesso.

9. L'ammontare delle riduzioni di cui al presente articolo è rivalutato annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso di inflazione programmato.

10. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;

c) siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986.

11. Le disposizioni di cui al comma 10 operano limitatamente ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso.

12. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.140 miliardi per il 1987 e in lire 7.430 miliardi per il 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando, quanto a lire 7.110 miliardi per il 1987 e lire 7.400 miliardi per il 1988, lo specifico accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio» e, quanto a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, quota parte dell'accantonamento concernente «Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone)».

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. La disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si deve interpretare nel senso che in favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell'articolo 7, primo comma, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, che nel corso dell'anno 1985 hanno effettuato almeno 30 giornate di lavoro agricolo, alle dipendenze di terzi, il computo delle prestazioni di disoccupazione, di indennità economica di malattia e di maternità opera, per l'anno 1986, secondo quanto previsto per i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici nell'anno 1985, con 51 giornate.

Art. 3.

1. Il termine per lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1987. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 4.235 miliardi per l'anno 1989 e in lire 1.746 miliardi per il periodo 1990-1998, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

3. Gli sgravi degli oneri sociali previsti dall'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi alle aziende che

istituiscono o trasferiscono unità produttive, nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, e per tutti i dipendenti ivi occupati, in numero non inferiore in ogni caso a duecento, a seguito di processi di riconversione produttiva e tecnologica accertati tramite i competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana appositi decreti tenendo anche conto della esigenza di salvaguardia dei livelli occupazionali. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 40 miliardi di lire per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nell'ambito dell'assegnazione di 30 mila miliardi destinati agli interventi per la riduzione degli oneri sociali nel Mezzogiorno.

Art. 4.

1. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali a decorrere dal periodo contributivo in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile in ragione d'anno, di importo pari:

a) al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, ulteriormente maggiorato di cinque punti, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;

b) al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, riconosciute in sede giudiziale o definite per determinazione amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori;

c) al 50 per cento dei contributi o premi in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la somma aggiuntiva è pari a quella di cui alla lettera *a)*, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

2. La somma aggiuntiva non può superare un importo pari a due volte quello dei contributi o premi omessi o tardivamente versati. I soggetti tenuti al pagamento della somma aggiuntiva nella misura massima sono altresì tenuti al pagamento degli interessi di legge sul debito complessivo a decorrere dal giorno successivo all'insorgenza dell'obbligo della somma aggiuntiva nella predetta misura massima. Restano ferme le sanzioni amministrative e penali.

3. Nel corso delle procedure di concordato, amministrazione controllata e amministrazione straordinaria, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi di legge, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.

4. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro la somma aggiuntiva è ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.

6. Per i soggetti che provvedano entro il 30 novembre 1987 al versamento dei contributi o premi relativi ai periodi contributivi anteriori a quelli di cui al comma 1, la somma aggiuntiva di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, è sostituita dalla corresponsione degli interessi di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite massimo del 100 per cento dei contributi o premi.

7. Il versamento di cui al comma 6, limitatamente ai contributi, può essere effettuato, senza aggravio di interessi, previa domanda da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 30 novembre 1987, in rate bimestrali uguali e consecutive, in numero non superiore a tre, delle quali la prima entro il 31 gennaio 1988. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza del beneficio previsto nel medesimo comma 6.

8. La regolarizzazione estingue il reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali.

9. Le disposizioni concernenti la sanzione amministrativa di cui all'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nel testo modificato dall'articolo 3 della legge

31 marzo 1979, n. 92, si applicano anche nei casi di incompleta, inesatta, omessa o ritardata presentazione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo delle denunce contributive mensili e delle denunce trimestrali dei lavoratori occupati.

10. Le regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e dell'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono convalidate anche se riguardano solo una parte del debito per contributi o premi. In tale ipotesi sul residuo debito sono applicate le somme aggiuntive nella misura stabilita nel comma 6, sempreché il versamento sia effettuato entro il 30 novembre 1987.

11. Per le imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si trovino in stato di amministrazione controllata o amministrazione straordinaria, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria.

Art. 5.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano sino al 31 dicembre 1987; la facoltà di pensionamento anticipato prevista dalle predette disposizioni è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano intervenute deliberazioni del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettere *a*) e *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, relative a periodi successivi, anche solo in parte, al 30 giugno 1986, ovvero deliberazioni relative alla sola facoltà di pensionamento anticipato successivamente al 30 giugno 1986.

2. La facoltà di pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, è attribuita, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al personale dipendente dalle imprese di cui all'articolo 23, comma secondo, della medesima legge per le quali sia accertata, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale.

3. Nell'articolo 1, comma quarto, della legge 31 maggio 1984, n. 193, sono abrogate le parole «e l'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903».

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, si applicano fino al 31 dicembre 1987 e sono estese al settore alluminio, ivi compresa la produzione di allumina, alle imprese armatoriali poste in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e al settore fibrocemento e amianto, anche per i lavoratori licenziati successivamente al 1° giugno 1985 da imprese di tale ultimo settore cessate a causa di fallimento. Tali disposizioni si applicano nei confronti dei lavoratori dipendenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, da imprese che diano comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale della esistenza di eccedenze strutturali di personale. Per i lavoratori delle imprese armatoriali poste in amministrazione straordinaria ai sensi della normativa soprarichiamata e di quelle del settore fibrocemento e amianto il requisito di età previsto dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in materia di prepensionamento anticipato, è stabilito in 52 anni. L'estensione della disciplina del prepensionamento ai lavoratori delle imprese armatoriali sopra richiamate deve intendersi nel senso che si prescinde dalle deliberazioni di cui al comma primo dell'articolo 16 ed al comma primo dell'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

5. In riferimento all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, le donne dipendenti del settore siderurgico possono accedere al prepensionamento anche se hanno una età inferiore ai 50 anni, e comunque non inferiore ai 47 anni, purché possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 300 contributi mensili ovvero 1.300 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 6 miliardi di lire per il 1987, in 8 miliardi di lire per il 1988 e in 10 miliardi di lire per il 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone)».

6. Agli effetti del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per il periodo antecedente al 1° gennaio 1986, le retribuzioni erogate in franchi svizzeri dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia vanno computate in lire italiane, sulla base di un tasso di cambio fisso di lire 450 per ogni franco svizzero. Sono convalidati i versamenti contributivi già effettuati sulla base di un tasso di cambio non inferiore alla misura sopra indicata.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, sono estese a decorrere dal 1° gennaio 1986, ai contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei lavoratori dipendenti operanti nel comune di Campione d'Italia retribuiti in franchi svizzeri.

8. Le disposizioni dell'articolo 13, comma sesto, della legge 8 agosto 1985, n. 443, vanno intese nel senso che la efficacia costitutiva della iscrizione dell'impresa artigiana

negli albi, disciplinata dalle leggi emanate dalle regioni a statuto speciale o dalle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale, fa stato, sin dalla data di entrata in vigore delle medesime leggi, a tutti gli effetti, ivi compresa la definizione dell'impresa ai fini previdenziali.

9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite massimo di lire 254 miliardi per l'anno 1987 e di lire 115 miliardi annui a decorrere dall'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando, quanto a lire 224 miliardi per il 1987 e lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, l'apposito accantonamento «Proroga del regime di prepensionamento per il settore siderurgico e per quello dell'alluminio» e quanto a lire 30 miliardi per il 1987 e 15 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, l'accantonamento concernente «Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone)». All'onere derivante dall'attuazione del medesimo comma 4 per la parte relativa ai lavoratori delle imprese armatoriali, valutato in lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese».

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. In attesa della riforma della disciplina in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il termine di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, è differito al 1° luglio 1988.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1987 restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 2, comma secondo, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

3. Il termine di cui all'articolo 31, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è prorogato al 31 dicembre 1987.

4. La normativa di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni, trova applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina in materia di integrazione salariale e comunque non oltre il 31 dicembre 1988. Il trattamento di integrazione salariale in corso alla data del 31 dicembre 1986 è prorogabile per un periodo di dodici mesi. Ai lavoratori sospesi successivamente al 31 dicembre 1986 il predetto trattamento è corrisposto a condizione che essi abbiano un'anzianità minima di sei mesi nel settore ed abbiano prestato attività lavorativa per almeno tre mesi alle dipendenze dell'impresa che li ha sospesi.

5. Non si fa comunque luogo all'erogazione dell'integrazione salariale di cui al comma 4 nei confronti dei lavoratori che abbiano compiuto sessanta anni di età ed abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, senza aver esercitato la facoltà di opzione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. La società INSAR S.p.a. è autorizzata a realizzare le iniziative di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, anche a favore dei lavoratori già dipendenti dalle imprese delle aree industriali della Sardegna, appaltatrici o subappaltatrici del gruppo SIR, beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, e dall'articolo 2, comma quinto, della legge 12 agosto 1977, n. 675. Ai predetti lavoratori è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale straordinario di cui all'articolo 5, comma terzo, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, fino al 31 dicembre 1989.

7. Per i lavoratori di cui al comma 6 e di cui all'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, e dell'articolo 4 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366.

8. Ai fini dell'applicazione del comma 6, il CIPI, con propria deliberazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, indica il numero dei lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione, fermi restando gli effetti delle deliberazioni già assunte in materia dal CIPI.

9. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, valutato in 35 miliardi di lire annue, si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

10. Per consentire alla società di cui all'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, di far fronte agli oneri derivanti dal comma 6 per quanto riguarda la promozione di iniziative per il reimpiego dei lavoratori indicati nello stesso comma:

a) i fondi di dotazione dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM sono aumentati della somma di lire 3 miliardi ciascuno da destinarsi all'aumento di capitale della GEPI S.p.a. Per la medesima finalità il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 9 miliardi; la GEPI destinerà tali somme all'aumento di capitale dell'INSAR S.p.a.;

b) i fondi di dotazione dell'IRI e dell'EFIM sono ulteriormente aumentati ciascuno della somma di lire 9 miliardi da destinare all'aumento di capitale dell'INSAR S.p.a.

11. All'onere di lire 36 miliardi per l'anno 1987 derivante dall'applicazione del comma 10 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno medesimo dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

12. Il termine di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 20 novembre 1986, n. 777, ed il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento della quarta rata dei contributi di cui all'articolo 13, comma primo, della legge 23 aprile 1981, n. 155, relativa all'anno 1986, sono differiti al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. Per le imprese agricole che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i termini previsti dal comma 12 e quello previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n. 777, sono sospesi. I carichi contributivi relativi all'anno 1986 e quelli di cui all'articolo 2, commi (3.1) e (6), del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, e all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, nonché, per le imprese agricole operanti nel territorio della regione Sicilia, i carichi contributivi relativi agli anni anteriori al 1986, non ancora corrisposti, dovranno essere versati senza aggravio di interessi, al Servizio per i contributi agricoli unificati tramite appositi bollettini di conto corrente postale dallo stesso Servizio predisposti, in 20 rate uguali e consecutive a cadenza trimestrale, a decorrere dal 1° febbraio 1988.

14. A decorrere dal 1° gennaio 1988 le denunce relative agli operai a tempo determinato ed ai compartecipanti individuali di cui agli articoli 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, e 19 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, devono essere presentate, su modelli predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAV), agli uffici provinciali del medesimo ente, entro il giorno 25 del mese successivo a quello di scadenza di ciascun trimestre. Entro gli stessi termini devono essere presentate, su modelli parimenti predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati, le denunce relative agli operai a tempo indeterminato di cui all'articolo 14, sesto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e relativi decreti ministeriali di attuazione. La riscossione dei premi e dei contributi previdenziali ed assistenziali relativa ai dati dichiarati od accertati d'ufficio per ciascun trimestre dell'anno avviene mediante versamento con bollettini di conto corrente postale, predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati, alle scadenze rispettive del 10 settembre, 10 dicembre dell'anno in corso e 10 marzo e 10 giugno dell'anno successivo. I datori di lavoro che non abbiano ricevuto i bollettini entro le date sopraindicate sono tenuti, entro i successivi dieci giorni, a richiedere direttamente ai competenti uffici provinciali dello SCAU i duplicati ed a provvedere al versamento entro i successivi cinque giorni. Nei casi di accertamento d'ufficio o su denunce di parte relativi a periodi od annualità pregresse la riscossione avviene, in una unica soluzione, alla prima scadenza utile. Nulla è innovato per quanto riguarda le modalità di accertamento e di riscossione dei premi e contributi relativi alle altre categorie di lavoratori agricoli. Fino a tutto l'anno di competenza 1987 e limitatamente ai dati già dichiarati od accertati d'ufficio alla data del 25 gennaio1988, resta valido il sistema degli accertamenti provvisori e di conguaglio operati in base all'articolo 5 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59. Rimangono altresì valide le procedure di riscossione già vigenti in relazione a tali accertamenti.

15. A decorrere dal 1° gennaio 1986, per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ed i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a lire 130.000.

16. Il massimale di cui al comma 15 può essere variato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle risultanze della gestione.

17. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987, i limiti di reddito di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, agli effetti di cui al comma 4 dello stesso articolo, per la cessazione della corresponsione degli assegni familiari e di ogni altro trattamento di famiglia per il primo figlio e per i genitori a carico ed equiparati, sono moltiplicati per 1,67, con arrotondamento alle 1.000 lire superiori.

18. A decorrere dal 1° gennaio 1987, ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per le persone a carico, i limiti di reddito mensile di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, sono calcolati in via definitiva sulla base degli importi del trattamento minimo di pensione del fondo pensioni lavoratori dipendenti, determinati in via previsionale ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

19. Nelle parole «assegni familiari» di cui all'articolo 1 della legge 13 dicembre 1986, n. 876, sono comprese anche le maggiorazioni secondo la disciplina prevista dal decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, e successive modificazioni ed integrazioni.

20. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1987, il reddito familiare di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato dai redditi conseguiti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.

21. All'onere derivante dall'applicazione del comma 17, valutato in annue lire 420 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Revisione della normativa in materia di assegni familiari».

22. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

23. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986, gli importi delle anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, non si computano nel reddito familiare di cui all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

24. Il termine di cui all'articolo 16, comma 8, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e successive modificazioni e integrazioni, è differito al 365° giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1 del richiamato articolo.

25. In materia di assicurazione contro gli infortuni degli impiegati e dirigenti agricoli, le norme della legge 29 novembre 1962, n. 1655, e successive modificazioni e integrazioni, devono interpretarsi nel senso che tutti i soggetti di cui all'articolo 3 della predetta legge sono assicurati in via esclusiva all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura anche se addetti o sovrastanti a lavori manuali.

26. Ferma restando la validità delle cessioni di credito effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fra i crediti di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, non sono compresi quelli vantati nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato per rimborsi di imposte, tasse od altri oneri fiscali. La disposizione del predetto comma 9, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica nel senso che i crediti ammessi a cessione si debbono riferire a titolo originario al datore di lavoro cedente e che il trasferimento dei crediti da parte degli enti cessionari al Ministero del tesoro a conguaglio delle anticipazioni di tesoreria ha l'effetto di accreditare a favore degli enti medesimi importi pari a quelli dei crediti ceduti a partire dalla data della cessione del credito dei datori di lavoro agli enti previdenziali ed assistenziali. Entro novanta giorni dalla notificazione della cessione del credito, l'amministrazione debitrice deve comunicare se intende contestare il credito o se lo riconosce.

27. Per reddito di impresa di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, si intende il reddito di impresa relativo alla sola attività per la quale si ha titolo all'iscrizione ai rispettivi elenchi.

28. Per il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, iscritto alla Cassa per le pensioni per i dipendenti degli enti locali, ai sensi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è dovuta la contribuzione per la tubercolosi nonché per l'ENAOLI, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

29. Il termine per la presentazione della domanda di prestazioni di disoccupazione in agricoltura è fissato al novantesimo giorno successivo al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la domanda stessa.

30. Il termine previsto per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 127, già prorogato dall'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1987. Fino a tale data il commissario straordinario dell'Ente stesso assume, oltre ai compiti ed alle attribuzioni del presidente e del comitato direttivo, anche quelli del consiglio nazionale.

31. L'articolo 23, comma 4, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, va interpretato nel senso che il mantenimento dell'iscrizione e la posizione di graduatoria nelle liste di collocamento si applicano anche ai lavoratori che siano stati assunti a tempo determinato, per una durata complessiva non superiore a quattro mesi nell'anno solare, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 7.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, successivamente alla scadenza del periodo massimo dei 24 mesi, può prorogare il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ferma restando la procedura ivi prevista, fino ad un massimo di 24 mesi.

2. Nei casi in cui la scadenza del periodo massimo previsto dall'articolo 1 del decreto-legge menzionato nel comma 1 si sia verificata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la proroga può avere decorrenza dal giorno successivo a quello della scadenza medesima.

3. Per gli operai e per gli impiegati occupati nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è determinato nella misura del sessanta per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario.

4. Per gli operai e per gli impiegati occupati nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, il limite massimo per la facoltà di proroga di cui al comma 1 è stabilito in 36 mesi.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per l'anno 1987, in lire 15 miliardi, si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 8.

1. Ai fini della maturazione del diritto e della misura delle prestazioni di vecchiaia, invalidità e per i superstiti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, le disposizioni dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, per il periodo di tre anni successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano anche con riferimento all'attività di lavoro svolta nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore, nelle singole province, del sistema di versamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 13 marzo 1969, e la data del 31 dicembre 1977, ancorché sia intervenuta la prescrizione dei relativi contributi.

2. Il rapporto di lavoro svolto nel periodo di cui al comma 1 deve risultare da prova documentale avente carattere obiettivo individuata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 9.

1. Al fine di realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono tenuti a comunicarsi reciprocamente i dati relativi:

a) al monte salari ed al numero dei dipendenti dichiarati dai datori di lavoro in qualità di sostituti d'imposta, nonché dati rilevati ai fini contributivi;

b) al fatturato IVA denunciato o accreditato nei confronti di aziende-campione al fine di individuare zone o settori in cui più elevate siano le possibilità di omissioni o irregolarità;

c) alle dichiarazioni di cui all'articolo 69, comma secondo, punto *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1 l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro intrattengono scambi reciproci di informazioni e comunicazione di dati e notizie con garanzia di riservatezza in ordine agli elementi trasmessi.

3. Con decreto dei Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.

4. Le comunicazioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono dovute anche all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 10.

1. Le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano, per le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'organizzazione e le procedure relative all'accertamento, riscossione e accreditamento della contribuzione e dei premi e alla liquidazione ed erogazione delle prestazioni nonché l'organizzazione interna degli uffici, restano in vigore come norme regolamentari.

2. Le modifiche alla predetta disciplina regolamentare sono adottate con delibere dei consigli di amministrazione degli istituti assunte con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le delibere entrano in vigore dopo la loro approvazione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da adottarsi nel termine di sessanta giorni dalla data del loro ricevimento.

3. Sono attribuiti al comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, di gestione, di organizzazione e di governo delle strutture amministrative e del personale già attribuiti al consiglio di amministrazione.

4. Le deliberazioni del comitato esecutivo sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

5. Non è consentita l'attribuzione di specifiche deleghe ai singoli componenti del comitato esecutivo.

6. Restano attribuiti al consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale i compiti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 6), 11), 13), 16), 17) e 25) dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

7. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, per le esigenze connesse alla realizzazione ed alla gestione del sistema informatico basato sull'elaborazione automatica dei dati, può assumere, con contratto di impiego privato a tempo determinato di durata non superiore ai cinque anni e con trattamento economico stabilito dal comitato esecutivo, personale altamente specializzato necessario per lo svolgimento delle funzioni di progettazione e gestione di sistemi informativi complessi e per le funzioni di contabilità, nel numero massimo complessivo di venticinque unità. Il termine del contratto può essere eccezionalmente prorogato non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili.

Art. 11.

1. I datori di lavoro, per i lavoratori utilizzati in conseguenza di contratti stipulati e di obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986, sono esonerati dal versamento dei contributi, dovuti ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la parte eccedente la misura dei contributi su base convenzionale autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale anteriormente alla data di entrata in vigore del

decreto predetto, sempreché non siano operanti clausole revisionali o di aggiornamento del prezzo che consentano di traslare al committente i maggiori oneri sopravvenuti per effetto del decreto medesimo.

2. Per i lavoratori di cui al comma 1 l'obbligo assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, si intende adempiuto qualora i lavoratori medesimi risultino assicurati con compagnie di assicurazione privata, purché la copertura assicurativa offra prestazioni non inferiori a quelle dell'assicurazione obbligatoria.

3. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, va interpretata nel senso che le riduzioni disposte dalla legislazione nazionale in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, si applicano nella misura cumulativa stabilita per ciascun ramo di attività e, per i rami di attività per i quali non è previsto il beneficio stesso, nella misura vigente per le imprese commerciali.

4. Nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, le parole «di cui all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «inviati in trasferta all'estero».

Art. 12.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 22 dicembre 1986, n. 882, 25 febbraio 1987, n. 48, 28 aprile 1987, n. 156, 27 giugno 1987, n. 244, e 28 agosto 1987, n. 358.

Art. 13.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 29 ottobre 1987.

Art. 14.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1987
Atti di Governo, registro n. 69, foglio n. 41

87G0657

DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1987, n. **443.**

Disposizioni urgenti in materia sanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia sanitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1987 è soppressa la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio disposta dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

2. È, altresì, abrogato il comma 3 dell'articolo 28 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per la parte in cui fissa la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti sulle prestazioni specialistiche di cui al decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 98, nella misura del 25 per cento delle tariffe stabilite per convenzioni stipulate ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Ai fini della prevenzione e della cura di forme morbose di particolare rilevanza sociale o di peculiare interesse per la tutela della salute pubblica, il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce, con proprio decreto, da emanarsi in sede di prima attuazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme per la individuazione dei soggetti esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sulle prestazioni previste dalla vigente legislazione.

Art. 2.

1. L'impiego dei ricettari per la prescrizione o la proposta di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale è riservato ai medici dipendenti dal Servizio medesimo o con lo stesso convenzionati nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali.

2. La prescrizione o la proposta di prestazioni erogabili dalle strutture a gestione diretta o convenzionate ed il certificato e l'attestazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, sono effettuati sui modulari

standardizzati ed a lettura automatica definiti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 31 dicembre 1987. Con il medesimo decreto sono fissate le modalità di intervento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nell'approvvigionamento del ricettario standardizzato del Servizio sanitario nazionale da parte delle regioni.

3. La prescrizione di specialità medicinali e di prodotti galenici erogati dal Servizio sanitario nazionale è limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta, fatta eccezione per i prodotti a base di antibiotici in confezione monodose, per le quali la prescrizione è limitata ad un numero massimo di sei pezzi per ricetta. La ricetta non può contenere contestualmente la prescrizione di una specialità medicinale o di un galenico e di prodotti relativi alle forme di assistenza integrativa regolate da disposizioni nazionali e regionali.

4. Le quote di partecipazione dell'assistito alla spesa per le prestazioni farmaceutiche previste dalle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, sono così determinate:

a) una quota fissa di L. 1.000 per ricetta;

b) una quota fissa di L. 1.500 per ciascun farmaco con prezzo superiore a L. 5.000 e fino a L. 25.000;

c) una quota fissa di L. 3.000 per ciascun farmaco con prezzo superiore a L. 25.000;

d) una quota complessiva di L. 1.500 per gli antibiotici in confezione monodose qualora l'importo globale della ricetta non superi le L. 25.000 e di L. 3.000 qualora detto importo superi la predetta cifra.

5. A decorrere dal 1° marzo 1988 le confezioni delle specialità medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale e dei galenici sono dotate di bollini aventi il requisito dell'autoadesività. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro il 30 novembre 1987, sono dettate disposizioni in ordine alle caratteristiche tecniche dei bollini e dei fustellati cartografici autoadesivi e alle modalità della loro adozione.

6. L'autorizzazione all'acquisto diretto dalle imprese produttrici di preparazioni farmaceutiche in dose e forma di medicamento e dei galenici preconfezionati in confezione ospedaliera è estesa agli enti ed alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con finalità assistenziali di ricovero e di riabilitazione, riconosciuti dalla regione, limitatamente all'impiego di detti medicamenti all'interno delle predette istituzioni.

7. La produzione officinale dei galenici preconfezionati può essere effettuata da imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 144 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo modalità, limiti e adempimenti fissati, con proprio decreto, dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e periodicamente rivisti in relazione alle esigenze dell'assistenza farmaceutica.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo e dell'articolo 1, stimato in lire 385 miliardi per il 1987, in lire 400 miliardi per il 1988 e in lire 412 miliardi per il 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Revisione *ticket* in materia sanitaria».

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Le specialità medicinali, al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata con decreto del Ministro della sanità, a partire dal 1° marzo 1988, sono collocate nelle seguenti classi:

a) farmaci prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale;

b) farmaci che, per la loro particolare natura e per le modalità d'uso, sono utilizzabili esclusivamente o nell'ambito ospedaliero o direttamente in sede ambulatoriale, da parte dello specialista;

c) farmaci di automedicazione;

d) altri farmaci non prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale.

2. Il prontuario terapeutico è costituito dai farmaci di cui alla lettera *a)* del comma 1; al prontuario è allegato l'elenco dei farmaci di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 1. Il prontuario deve conformarsi ai principi stabiliti dall'articolo 30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, che concerne l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali, deve contenere, tra l'altro, per ogni specialità l'indicazione della classe di appartenenza nonché del prezzo di vendita, il quale, salvo per l'ipotesi di cui alla lettera *c)* del comma 1, nonché per gli altri prodotti assoggettati dal CIPE al regime del prezzo amministrato, deve essere determinato dal Comitato interministeriale prezzi entro quaranta giorni dalla richiesta da parte del Ministro della sanità.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è costituita presso il Ministero della sanità la commissione consultiva unica del farmaco composta da:

a) il Ministro della sanità che la presiede;

b) cinque membri del Ministero della sanità;

c) cinque membri dell'Istituto superiore di sanità;

d) due membri designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

e) venti esperti in chimica e tecnica farmaceutica, in farmacologia, in clinica medica, in discipline specialistiche biologiche, in discipline specialistiche cliniche, in scienze statistiche ed economiche, otto dei quali designati dal

Consiglio sanitario nazionale sulla base delle indicazioni provenienti dalle regioni. Ove manchi un'intesa tra le regioni, il Consiglio sanitario nazionale sceglie gli otto esperti tra i nominativi indicati dalle regioni, con voto limitato a due nomi per ciascun membro del Consiglio medesimo.

5. La commissione di cui al comma 4 è nominata con decreto del Ministro della sanità ed è rinnovata ogni tre anni; gli incarichi degli esperti non sono immediatamente rinnovabili.

6. I compiti della commissione sono:

a) valutare la rispondenza delle specialità medicinali ai requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e dalle direttive in materia emanate dalla CEE;

b) proporre la collocazione delle specialità medicinali in una delle classi di cui al comma 1, al momento della loro autorizzazione alla immissione in commercio, ovvero proporre le modifiche di classe di appartenenza quando nuove acquisizioni scientifiche lo rendano necessario;

c) effettuare la revisione di ogni specialità medicinale dopo tre anni dalla registrazione ed annualmente quella dei farmaci di uso ospedaliero ai fini dell'eventuale proposta di estensione alla pratica medica extra-ospedaliera;

d) proporre la migliore aderenza delle confezioni delle specialità medicinali alle reali esigenze dei cicli terapeutici.

7. Il Ministro della sanità, sulla base di un programma di lavoro propostogli dalla commissione di cui al comma 4, in relazione ai principi di cui all'articolo 30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e tenuto conto del disposto dell'articolo 32, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, provvede entro il 29 febbraio 1988 alla revisione del prontuario terapeutico. Fino all'attuazione di detta revisione ha efficacia il prontuario terapeutico vigente.

8. Entro il 31 dicembre 1987, a norma del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il CIP fissa il prezzo dei farmaci galenici inclusi nel prontuario.

9. La commissione di cui al comma 4, sulla base di un proprio programma di lavoro e tenuto conto delle indicazioni del piano di settore, di cui all'articolo 32, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, con particolare riferimento alle proiezioni temporali programmatiche ivi previste, procede alla valutazione di tutte le specialità medicinali già registrate ai fini di proporre la loro collocazione nelle classi di cui al comma 1 entro il termine del 31 dicembre 1988, nonché ai fini della revisione delle autorizzazioni, in ottemperanza alla direttiva n. 75/319/CEE del 20 maggio 1975, entro il termine del 30 giugno 1990. Con decreto del Ministro della sanità sono adottati gli atti conseguenti.

10. La mancata immissione in commercio dei farmaci entro i diciotto mesi successivi alla emanazione del provvedimento di autorizzazione comporta la decadenza dell'autorizzazione medesima. Per i farmaci già autorizzati, il termine di diciotto mesi decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

1. In deroga a quanto disposto dal terzo comma, punto 7), dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'accordo collettivo nazionale e la relativa convenzione concernente la medicina generale, di cui alla disposizione del primo comma del medesimo articolo 48, possono prevedere, in via sperimentale, nelle unità sanitarie locali di tre province, una ubicata nel centro Italia, una nel nord ed una nel sud, che il pagamento ai medici convenzionati sia effettuato con modalità diverse da quelle vigenti.

2. Al fine di unificare e razionalizzare i sistemi di rilevazione e di controllo sulle prescrizioni farmaceutiche, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 aprile 1988, disciplinano con propria legge le modalità per la gestione unitaria, a livello regionale o provinciale, dei rapporti economici con le farmacie per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fermi restando l'esercizio della funzione di controllo da parte delle unità sanitarie locali sulle spese farmaceutiche, e l'assunzione delle stesse nei bilanci delle unità sanitarie locali medesime.

Art. 5.

1. A modifica dell'articolo 17, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, limitatamente all'esercizio 1987, la quota riservata alle attività a destinazione vincolata e ai piani straordinari, di cui alla lettera *a)*, è rideterminata in complessive lire 500 miliardi.

2. È autorizzata la spesa di lire 19.200 milioni per il quinquennio 1987-1991, da ripartire in ragione di lire 3.200 milioni per l'anno 1987 e lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1991, per l'attuazione, nell'ambito delle ricerche sperimentali e cliniche sulle neoplasie, di un programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori.

3. Il coordinamento del programma è affidato al Ministro della sanità che si avvale, per la gestione dei fondi di cui al comma 2, delle modalità previste dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519; il Ministro della sanità tiene conto delle iniziative esistenti in materia e si avvale dell'Istituto superiore di sanità e della collaborazione dell'istituto «Regina Elena» per lo studio e la cura dei tumori, dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano, di altri istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, degli istituti universitari e di ricerca italiani, del National Cancer Institute dei National Institutes of Health di Bethesda negli Stati Uniti d'America, nonché del Consiglio nazionale delle ricerche.

4. A carico dei fondi di cui al comma 2 grava ogni spesa occorrente per l'attuazione del programma ivi comprese le spese relative all'acquisto di apparecchiature e materiali di consumo, alla collaborazione di personale estraneo agli istituti addetti alle ricerche, all'effettuazione di missioni in Italia e all'estero anche del personale di ruolo di detti istituti.

5. All'onere derivante dall'attuazione del programma, pari a lire 3.200 milioni per l'anno 1987 ed a lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. I fondi destinati all'Istituto superiore di sanità per la lotta alla sindrome da immuno-deficienza acquisita e per altre iniziative di studio e di ricerca disposte dal Ministro della sanità, con riferimento a problemi socio-sanitari di interesse generale e di particolare rilevanza, sono gestiti dall'Istituto medesimo con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519. I relativi programmi di attività sono predisposti da apposite commissioni di tecnici e di esperti, nominati con decreto del Ministro della sanità. Parimenti con decreto del Ministro della sanità sono approvati gli anzidetti programmi.

7. Le unità sanitarie locali assicurano l'esecuzione dei test sierologici per la diagnosi dell'infezione HTLV/III-LAV sulle unità di sangue raccolte, destinando alla trasfusione diretta o alla produzione di emoderivati e di plasmaderivati le unità risultate sierologicamente negative. Le stesse disposizioni si applicano per l'impiego di unità di sangue e suoi derivati, anche di origine placentare, importate dall'estero. Con decreto del Ministro della sanità vengono indicate le norme di carattere tecnico e le modalità per l'esecuzione del predetto test.

8. La fecondazione artificiale umana omologa è consentita quando lo sperma da impiegare risulti sierologicamente negativo al test di cui al comma 7. L'esecuzione del test dovrà conformarsi alle norme e modalità tecniche fissate, con proprio decreto, dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

9. La riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non si applica alla retribuzione corrisposta, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1967, n. 584, a chiunque ceda il proprio sangue per trasfusioni dirette e indirette o per l'elaborazione dei derivati del sangue ad uso terapeutico.

10. A modifica dell'articolo 25, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, limitatamente all'esercizio 1987, tutte le somme, effettivamente introitate dalle unità sanitarie locali o alle stesse trasferite ai sensi della lettera *b)* del primo comma dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono essere utilizzate per il 50 per cento per spese di investimento e per il 50 per cento per spese di parte corrente.

11. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, dispone, caso per caso, che l'Istituto superiore di sanità trasferisca ad enti ed istituti di ricerca, che collaborino alle attività attinenti ai compiti dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519, e dell'articolo 9 della legge 28 dicembre 1978, n. 833, fondi destinati alla copertura delle spese di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519, con esclusione di compensi o retribuzioni a ricercatori e dipendenti degli enti ed istituti interessati alle ricerche. È fatto obbligo agli istituti ed enti che abbiano ricevuto finanziamenti di presentare all'Istituto superiore di sanità il rendiconto annuale della gestione e quello finale dei programmi svolti, che saranno assoggettati ai controlli previsti.

Art. 6.

1. Al personale in servizio presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, e presso gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna, di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, come modificate dal decreto ministeriale in data 23 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 1986, sono estese le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 13 luglio 1984, n. 302.

2. Al personale in servizio presso gli uffici indicati nel comma 1, posti in località isolate oppure presso uffici compresi in piccoli centri abitati nei quali non vi sia disponibilità di alloggi di tipo economico o popolare, secondo la individuazione effettuata dal Ministero delle finanze, ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, è esteso il trattamento previsto dallo stesso articolo 4.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.660 milioni annui da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della sanità, si provvede quanto a lire 1.300 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme per il personale tecnico-amministrativo delle Università», e quanto a lire 360 milioni mediante corrispondente riduzione del medesimo stanziamento, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Modifiche all'articolo 25 della legge 28 luglio 1984, n. 398, per misure concernenti i detenuti tossicodipendenti».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 25, dodicesimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dal decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, si provvede alla determinazione della struttura organizzativa dei serivizi di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché alla relativa normativa concorsuale ivi compresi i requisiti per l'accesso in relazione alle singole professionalità.

2. L'esecuzione di qualsiasi tipo di analisi cliniche può essere affidata anche ai laureati in medicina e chirurgia, iscritti all'ordine professionale, che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione per effetto della normativa vigente anteriormente a quella di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, emanato ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, oppure in possesso di specializzazione o libera docenza in una della branche attinenti al laboratorio di analisi cliniche.

3. Ugualmente possono svolgere le attività di cui al comma 1 i laureati in medicina e chirurgia, iscritti al relativo albo professionale, che rivestono posizione di ruolo nelle strutture di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 24 febbraio 1984, nonché presso i laboratori di analisi dell'Istituto superiore di sanità e del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 8.

1. Il personale del Servizio sanitario nazionale del ruolo sanitario, profilo professionale medico o farmacista, di posizione funzionale apicale, già in carriera alla data di entrata in vigore della legge 10 maggio 1964, n. 336, ed in servizio alla data del 31 dicembre 1986, a domanda, è trattenuto in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.

Art. 9.

1. I medicinali sono sottoposti a farmacovigilanza secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Le unità sanitarie locali sono tenute a trasmettere al Ministero della sanità entro i mesi di giugno e dicembre di ciascun anno, una relazione sulla natura e frequenza degli effetti tossici e secondari, sia locali che generali, conseguenti o comunque correlabili all'impiego di farmaci, segnalati dai medici nel semestre precedente. I casi mortali e quelli che pongono il paziente in pericolo di vita o che possono determinare una lesione permanente devono essere oggetto di apposita relazione, da trasmettere al Ministero della sanità entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento. Alle relazioni sono in ogni caso allegate le schede redatte dai sanitari ai sensi del comma 3.

3. Tutti i medici curanti, indipendentemente dalle modalità di esercizio della loro attività, sono tenuti a comunicare all'unità sanitaria locale territorialmente competente gli effetti indesiderati di cui al comma 2 entro dieci giorni dalla conoscenza degli stessi o, nei casi mortali e negli altri casi di particolare gravità descritti al comma 2, entro ventiquattro ore. Per ogni comunicazione deve essere utilizzato il modello di scheda di cui all'allegato *A* al decreto del Ministro della sanità in data 28 luglio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 23 agosto 1984, ed eventuali successive modificazioni.

4. L'inosservanza delle disposizioni previste dal comma 3 comporta l'instaurazione, nelle sedi competenti, di procedimenti per l'irrogazione di sanzioni disciplinari, secondo le vigenti norme legislative e convenzionali.

5. Restano fermi gli obblighi posti a carico delle aziende farmaceutiche dai decreti del Ministro della sanità in data 20 marzo 1980 ed in data 28 luglio 1984, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 25 marzo 1980 e n. 232 del 23 agosto 1984.

6. Il Ministero della sanità sottopone a forme speciali di farmacovigilanza i medicinali il cui impiego presenti rischi elevati, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle unità sanitarie locali, nonché, sulla base di apposite convenzioni, di istituti universitari.

7. Con proprio decreto il Ministro della sanità stabilisce, per singoli farmaci o per gruppi di farmaci, le modalità di esecuzione del monitoraggio previsto dal comma 6.

8. I dati di farmacovigilanza acquisiti in base alle disposizioni del presente articolo, e le ulteriori segnalazioni di effetti indesiderati da farmaci comunque pervenute, sono sottoposti dal Ministero della sanità, almeno una volta l'anno, al parere del Consiglio superiore di sanità, ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti cautelativi nei confronti dei prodotti in commercio.

Art. 10.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1986, n. 921, 28 febbraio 1987, n. 53, 29 aprile 1987, n. 166, 30 giugno 1987, n. 257, e 31 agosto 1987, n. 360.

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DONAT CATTIN, *Ministro della sanità*

AMATO, *Ministro del tesoro*

FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

SANTUZ, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1987
Atti di Governo, registro n. 69, foglio n. 40

87G0658

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Camerino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 67 viene modificato come segue:

Nell'Università di Camerino sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali:

informatica;
scienze e tecniche cartarie.

Art. 2.

Dopo l'art. 87, sono aggiunti i seguenti articoli e intitolazione relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali di scienze e tecniche cartarie:

Scuola diretta a fini speciali di scienze e tecniche cartarie

Art. 88. — È istituita presso l'Università degli studi di Camerino la scuola diretta a fini speciali di scienze e tecniche cartarie.

Art. 89. — La scuola ha il compito di:

a) preparare personale di livello intermedio in grado di affrontare culturalmente e tecnicamente i problemi connessi con la produzione della carta dalla materia prima al prodotto finito;

b) preparare personale di livello intermedio per la conduzione di aziende cartarie attraverso l'acquisizione delle necessarie competenze di gestione aziendale e moderne tecnologie informatiche;

c) concorrere alla riqualificazione di personale già operante nel mondo del lavoro.

La scuola rilascia il diploma in scienze e tecniche cartarie.

Art. 90. — La scuola ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e trecento ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in trenta per ciascun anno di corso e per un totale di sessanta studenti.

Art. 91. — Concorrono alla costituzione della scuola le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di farmacia cui afferiscono gli insegnamenti ed i dipartimenti di biologia cellulare, scienze chimiche, matematica e fisica e l'istituto di botanica.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 92. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° Anno:

istituzioni di matematica (annuale);
elementi di fisica e chimica fisica (annuale);
elementi di chimica generale, inorganica e organica (annuale);
tecnologia cartaria I (annuale);
impianti industriali cartari I (annuale);
botanica cartaria (annuale).

2° Anno:

tecnologia cartaria II (annuale);
impianti industriali cartari II (annuale);
informatica applicata e gestione aziendale (annuale);
metodologie analitiche (annuale);
carta e stampa (annuale);
impieghi industriali della carta (annuale).

Oltre ai suddetti insegnamenti (fondamentali) dovranno essere seguiti dagli allievi quattro insegnamenti complementari a carattere monografico a scelta tra i seguenti:

a) carte speciali (annuale);
b) carte per alimenti (annuale);
c) patologia della carta e restauro di documenti (annuale);
d) storia della carta (annuale);
e) forestazione industriale (annuale);
f) trattamenti superficiali e patinatura (annuale);
g) microbiologia applicata all'industria cartaria (annuale);
h) inglese (annuale);
i) elementi di informatica (annuale).

L'attività didattica e scientifica è completata da un tirocinio pratico effettuato nel secondo anno, sotto la guida di un docente.

Tutti gli insegnamenti sono propri della scuola diretta a fini speciali di scienze e tecniche cartarie.

Art. 93. — L'attività pratica comporta: frequenza di laboratori di tipo chimico-analitico e tecnologico, stages presso impianti industriali consorziati, frequenza del centro di calcolo per l'acquisizione di elementi di informatica gestionale, l'analisi comparata dei diversi materiali e della produttività dei vari processi industriali.

Art. 94. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste nella attuazione di progetti proposti dal consiglio della scuola anche in collaborazione con enti esterni pubblici e privati ed ha durata di centocinquanta ore.

Luoghi di tirocinio potranno essere:

stabilimenti cartari, grafici e cartotecnici;
laboratori dell'istituto tecnico industriale di Fabriano;
laboratori della Siva di Fabriano;
laboratori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,

oltre ad altri stabiliti di volta in volta dal collegio dei docenti.

Art. 95. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria.

Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono attraverso una prova scritta ed un colloquio.

Nella valutazione si terrà conto anche del giudizio espresso dai rispettivi docenti sulle competenze acquisite dallo studente nel corso delle prove pratiche.

Art. 96. — L'elaborato previsto per l'esame di diploma deve essere scritto dal candidato durante l'attività di tirocinio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1987
Registro n. 53 Istruzione, foglio n. 361

87A9167

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 14-*ter*, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 1099, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione è integrato con l'aggiunta della scuola di specializzazione in «endocrinologia e malattie del ricambio» indirizzo malattie del ricambio e diabetologia.

Art. 2.

Dopo l'art. 26, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio, indirizzo malattie del ricambio e diabetologia.

Scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio

Art. 27. — È istituita la scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio presso l'Università degli studi di Ancona. La scuola ha per scopo l'acquisizione della preparazione professionale in ambito endocrinologico e metabolico. Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito dell'endocrinologia, malattie del ricambio e diabetologia, andrologia. La scuola rilascia il titolo di specialista in endocrinologia, indirizzo malattie del ricambio e diabetologia.

Art. 28. — La scuola ha la durata di cinque anni. Dopo gli anni comuni, lo specializzando dovrà indicare l'indirizzo prescelto all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venticinque specializzandi.

Art. 29. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Ancona e l'istituto policattedra di patologia medica della suddetta facoltà.

Art. 30. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 31. — La scuola di specializzazione in endocrinologia comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisiopatologia endocrina generale;
b) fisiopatologia metabolica generale;
c) endocrinologia;
d) malattie del ricambio e diabetologia;
e) andrologia;
f) epidemiologia e statistica;
g) patologia molecolare;
h) medicina interna;
i) metodologia clinica e di laboratorio

Art. 32. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisiopatologia endocrina generale:

fisiopatologia endocrina.

b) Fisiopatologia metabolica generale:

fisiopatologia metabolica.

c) Endocrinologia:

patologia e clinica delle endocrinopatie;
immunoendocrinologia;
endocrinologia oncologica;
endocrinologia ginecologica;
endocrinologia dell'età evolutiva;
endocrinologia geriatrica;
cronoendocrinologia.

d) Malattie del ricambio e diabetologia:
patologia e clinica delle malattie del ricambio;
diabetologia;
dietologia e nutrizione;
epidemiologia della patologia metabolica;
malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva;
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete.

e) Andrologia:
andrologia dell'età evolutiva;
fisiopatologia e clinica della riproduzione;
sessuologia;
andrologia della senescenza;
urologia andrologica;
spermatologia;
immunologia andrologica.

f) Epidemiologia e statistica:
statistica medica;
principi di informatica;
epidemiologia delle malattie endocrine e metaboliche;
progettazione ricerche cliniche;
inglese scientifico.

g) Patologia molecolare:
meccanismo d'azione degli ormoni;
patologia recettoriale;
patologia della trasduzione del messaggio;
patologia genetica e molecolare del metabolismo.

h) Medicina interna:
medicina interna (per la patologia correlazionistica ed intersistemica).

i) Metodologia clinica e di laboratorio:
metodologia clinica;
patologia clinica.

Art. 33. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere teorico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'apprendimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). Gli indirizzi sono attivati presso gli Istituti di pertinenza. Il *curriculum* viene approvato dal consiglio della scuola su istanza dello studente. Per quanto attiene l'area elettiva il tirocinio applicativo sarà svolto nell'ambito dell'area malattie del ricambio e diabetologia di cui alla lettera "e" dell'art. 31. La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato, relativamente al primo biennio comune ed ai diversi indirizzi nel triennio seguente:

1° Anno:

Patologia molecolare (ore 90):
meccanismo d'azione degli ormoni . . . ore 40
patologia recettoriale . . . . » 30
patologia della trasduzione del messaggio . . . . » 20

Fisiopatologia endocrina generale (ore 85):
fisiopatologia endocrina. . . . . ore 85

Fisiopatologia metabolica generale (ore 85):
fisiopatologia metabolica . . . . » 85

Epidemiologia statistica (principi di informatica) (ore 60):
principi di informatica . . . . » 30
inglese scientifico . . . . » 30

Metodologia clinica e di laboratorio (ore 80):
metodologia clinica . . . . » 40
patologia clinica. . . . . » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Medicina interna (ore 30):
medicina interna. . . . . ore 30

Patologia molecolare (ore 30):
patologia genetica e molecolare del metabolismo . . . . » 30

Fisiopatologia endocrina generale (ore 100):
fisiopatologia endocrina. . . . . » 100

Fisiopatologia metabolica generale (ore 100):
fisiopatologia metabolica . . . . » 100

Epidemiologia e statistica (ore 40):
statistica medica. . . . . » 25
progettazione ricerche cliniche . . . . » 15

Metodologia clinica e di laboratorio (ore 100):
metodologia clinica . . . . » 40
patologia clinica. . . . . » 60

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno (indirizzo di malattie del ricambio e diabetologia):

Endocrinologia (ore 80):
patologia e clinica delle endocrinopatie . . . . ore 60
immunoendocrinologia . . . . » 20

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 250):
patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . » 150
diabetologia . . . . » 100

Andrologia (ore 30):
fisiopatologia e clinica della riproduzione . . . . » 20
urologia andrologica . . . . » 10

Medicina interna (ore 40):
medicina interna. . . . . » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° *Anno* (indirizzo di malattie del ricambio e diabetologia):

Endocrinologia (ore 80):

patologia e clinica delle endocrinopatie	ore	20
endocrinologia oncologica	»	20
endocrinologia ginecologica	»	20
cronoendocrinologia	»	20

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 250):

patologia e clinica delle malattie del ricambio	»	50
diabetologia	»	100
dietologia e nutrizione	»	50
epidemiologia della patologia metabolica	»	50

Andrologia (ore 30):

andrologia dell'età evolutiva	»	20
sessuologia	»	10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

5° *Anno* (indirizzo di malattie del ricambio e diabetologia):

Endocrinologia (ore 80):

endocrinologia dell'età evolutiva	ore	50
endocrinologia geriatrica	»	30

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 250):

patologia e clinica delle malattie del ricambio	»	90
diabetologia	»	90
malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva	»	50
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete	»	20

Andrologia (ore 30):

andrologia della senescenza	»	20
urologia andrologica	»	10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 34. — Il consiglio della scuola programma l'attività complessiva della scuola nelle diverse aree, predisponendo moduli progressivi di professionalizzazione, acquisito il parere dello studente. Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento, nei reparti di degenza, negli ambulatori e nei laboratori dell'istituto policattedra di patologia medica, e della divisione di diabetologia e malattie del ricambio - I.N.R.C.A.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Art. 35. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, per la valutazione della quale la commissione avrà a disposizione 70 sui 100 punti del punteggio complessivo. Questo sarà integrato, nella misura massima di 30 punti sui 100 del punteggio complessivo, dalla valutazione dei seguenti titoli:

a) tesi di laurea di argomento endocrinologico (massimo 10 punti);

b) voto di laurea (massimo 5 punti);

c) voto degli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione (endocrinologia, fisiopatologia endocrina, ginecologia endocrinologica, malattie del ricambio, clinica medica, patologia medica) (massimo 5 punti);

d) pubblicazioni scientifiche su argomenti di endocrinologia e/o ricambio (massimo 10 punti),

il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 ottobre 1982. Sono ammessi alla scuola di specializzazione i candidati idonei che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1987
Registro n. 55 Istruzione, foglio n. 124

87A9166

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 189 a 214, relativi alle norme generali delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti, con lo spostamento della numerazione successiva.

Norme generali a tutte le scuole di specializzazione

Art. 192. — Nell'Università di Catania sono istituite le seguenti scuole di specializzazione:

scuola di specializzazione in cardiologia;

scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia;

scuola di specializzazione in urologia;

scuola di specializzazione in oftalmologia;

scuola di specializzazione in chirurgia generale;

scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia;

scuola di specializzazione in odontostomatologia;

scuola di specializzazione in radiologia;

scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva;

scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione;

scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni;

scuola di specializzazione in ematologia;

scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria;

scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia;

scuola di specializzazione in pediatria;

scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio;

scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva;

scuola di specializzazione in microbiologia e virologia;

scuola di specializzazione in reumatologia;

scuola di specializzazione in neurologia;

scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio;

scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia;

scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio;

scuola di specializzazione in medicina interna;

scuola di specializzazione in malattie infettive;

scuola di specializzazione in psichiatria;

scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva;

scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica;

scuola di specializzazione in chirurgia toracica;

scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva;

scuola di specializzazione in neurochirurgia;

scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso;

scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana;

scuola di specializzazione in angiologia medica;

scuola di specializzazione in audiologia;

scuola di specializzazione in endocrinochirurgia;

scuola di specializzazione in biologia clinica;

scuola di specializzazione in patologia clinica;

scuola di specializzazione in tossicologia medica;

scuola di specializzazione in genetica medica;

scuola di specializzazione in chirurgia vascolare;

scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia;

scuola di specializzazione in farmacologia;

scuola di specializzazione in nefrologia;

scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria.

Le scuole di specializzazione sottoriportate si articolano negli indirizzi a fianco di ciascuna indicati:

Ginecologia e ostetricia, indirizzi:

a) ginecologia e ostetricia;
b) fisiopatologia della riproduzione umana ed educazione demografica.

Radiologia, indirizzi:

a) radiodiagnostica e scienze delle immagini;
b) radioterapia oncologica.

Igiene e medicina preventiva, indirizzi:

a) epidemiologia e sanità pubblica;
b) organizzazione dei servizi sanitari di base;
c) igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri;
d) laboratorio.

Anestesia e rianimazione, indirizzi:

a) terapia intensiva;
b) terapia antalgica;
c) terapia iperbarica.

Pediatria, indirizzi:

a) pediatria generale;
b) pediatria sociale (puericultura);
c) neonatologia e patologia neonatale.

Malattie dell'apparato respiratorio, indirizzi:

a) malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia;
b) fisiopatologia respiratoria.

Microbiologia e virologia, indirizzi:

a) microbiologia e virologia medica;
b) tecniche microbiologiche e virologiche.

Endocrinologia e malattie del ricambio, indirizzi:

a) endocrinochirurgia;
b) endocrinologia - malattie del ricambio e diabetologia.

Patologia clinica, indirizzi:

a) patologia clinica - indirizzo generale direttivo;
b) patologia - indirizzo tecnico.

Genetica medica, indirizzi:

a) medico;
b) tecnico.

Farmacologia, indirizzi:

a) specialista in farmacologia - indirizzo: farmacologia di base;
b) specialista in farmacologia - indirizzo: farmacologia clinica;
c) specialista in farmacologia - indirizzo: tossicologia.

Art. 193. — I concorsi di ammissione relativi a ciascuna scuola, con specificazione del numero degli iscrivibili, sono banditi con decreto rettorale in tempo utile per il successivo anno accademico.

I candidati alla specializzazione, per le quali è requisito indispensabile il possesso dell'abilitazione professionale, possono partecipare *sub conditione* all'esame di ammissione; all'atto di regolare l'iscrizione debbono depositare anche il diploma di abilitazione.

L'eventuale differenza, fra il totale degli iscrivibili previsto per ciascuna scuola ed il corrispondente numero di posti effettivamente banditi, potrà essere destinato a concorrenti di cittadinanza straniera, limitatamente alle scuole per le quali non è prevista l'esistenza di un albo professionale.

Il numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza straniera non potrà essere comunque superiore al venti per cento di quelli di cittadinanza italiana.

Limitazioni e condizioni di ammissioni per specializzandi stranieri sono incluse negli statuti specifici e riportati nel bando di concorso.

Art. 194. — Il concorso di ammissione, secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, è per esami e titoli.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione;
b) in una eventuale prova orale, sempre sulle medesime tematiche, integrate, se del caso da una prova pratica.

Il bando di concorso di ammissione a ciascuna scuola indicherà eventuali modalità diverse, come le prove attraverso risposta a quesiti multipli; ed i programmi di esame.

Il candidato dovrà dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua o delle lingue straniere secondo quanto indicato nel bando.

La valutazione dei titoli integrerà il punteggio, conseguito nell'esame di cui ai commi precedenti, in misura non superiore al 30% dello stesso.

Costituiscono titolo:

a) la tesi di laurea;
b) il voto di laurea;
c) il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea in discipline attinenti la specializzazione ed indicate nel bando di concorso per ciascuno dei corsi di laurea che danno accesso alla scuola;
d) le pubblicazioni scientifiche.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982.

Art. 195. — La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola. Nel caso di convenzione con enti pubblici o privati, che preveda, a carico di questi ultimi,

la concessione di borse per frequentare la scuola, la commissione puo essere integrata da un docente o cultore di materie attinenti alla scuola scelto dal consiglio della scuola entro una terna designata dagli enti erogatori.

Art. 196. — La commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista è composta da cinque professori di ruolo della scuola designati dal consiglio della scuola, di cui all'art. 200.

Eventuali allargamenti che comportino integrazioni non superiori a due membri, e le modalità relative sono definite dalle normative specifiche di ciascuna scuola.

Art. 197. — L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 198. — Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola.

Art. 199. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo che insegni nella scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto, con voto segreto, dal consiglio della scuola di cui al successivo articolo, convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione.

Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 200. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti della scuola compresi gli eventuali docenti a contratto, e da una rappresentanza di tre specializzandi, eletta secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Art. 201. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

Il prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli delle facoltà interessate, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 202. — Lo specializzando è tenuto a seguire tutti i corsi di lezioni od a partecipare a tutte le attività pratiche ed alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti.

Modalità di accertamento della frequenza sono determinate dal consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi, ovvero attraverso altre idonee forme.

Art. 203. — Alla fine di ciascun anno, lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico sulle attività di formazione svolte nell'anno, valutato da una commissione, appositamente nominata e presieduta dal direttore della scuola, e costituita dai docenti della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione dei candidati.

Coloro che non superano l'esame non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno.

È ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta.

Art. 204. — Il calendario dei corsi di studio e delle attività pratiche è stabilito anno per anno, dal consiglio della scuola, nel monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola.

I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti.

Art. 205. — Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità.

Art. 206. — Gli specializzandi provenienti da scuole di altre Università, presso le quali siano stati iscritti almeno da un anno e vi abbiano superato gli esami di profitto, saranno accolti nelle scuole di specializzazione dell'Università di Catania purché rientrino nel numero massimo di posti previsti per ciascuna scuola. I relativi fogli di congedo dovranno pervenire all'Università di Catania entro e non oltre il 31 ottobre; i trasferimenti saranno accolti e conseguentemente i candidati saranno ammessi alla scuola prescelta sempre che il consiglio della scuola stessa abbia espresso parere favorevole e il consiglio di facoltà abbia approvato le richieste di trasferimento. Se non concorreranno le condizioni sopra indicate i documenti verranno restituiti d'ufficio all'Università di provenienza.

Art. 207. — Nel caso di scuola di specializzazione istituita in base a convenzioni con altre Università, per i docenti che debbono esplicare le previste attività didattiche in sede diversa da quella ordinaria di servizio, e che abbiano incluso tali attività nel proprio piano didattico annuale approvato dalla facoltà di appartenenza è prevista la corresponsione di un rimborso spese relative al trasporto e all'eventuale pernottamento.

Art. 208 *(Norma transitoria)*. — Le scuole già funzionanti nell'Ateneo con il vecchio ordinamento, sono progressivamente disattivate; le scuole di cui all'art. 192 sono progressivamente attivate a partire dall'anno accademico nel quale entra in vigore il riordinamento di ciascuna scuola.

Art. 2.

Dopo l'art. 208 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in «medicina dello sport».

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 209. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina dello sport presso l'Università degli studi di Catania.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in medicina dello sport con una adeguata e qualificata preparazione professionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina dello sport.

Art. 210. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 211. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 212. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 213. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfo-fisiologica e propedeutica;
b) fisiopatologica;
c) valutativa e medico preventiva;
d) terapeutica e riabilitativa;
e) psicologica;
f) tecnico-sportiva;
g) medico legale e assicurativa.

Art. 214. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfo-fisiologica e propedeutica:

anatomia morfo-funzionale dell'apparato locomotore;
fisiologia dell'apparato motorio;
biochimica dell'esercizio fisico;
fisiologia dell'esercizio fisico (I e II);
auxologia, somatometria e biotipologia;
dietetica applicata alle attività sportive;
biomeccanica dello sport;
fisiologia degli sport;
informatica medica e biometria.

b) Fisiopatologica:

fisiopatologia delle attività sportive;
semeiotica applicata alle attività sportive;
farmacologia applicata alle attività sportive e doping;
cardiologia dello sport;
fisiologia e fisiopatologia dell'attività sportiva in ambienti straordinari.

c) Valutativa e medico-preventiva:

valutazione della capacità fisica dell'atleta (I e II);
igiene applicata alle attività sportive;
medicina dello sport in età evolutiva.

d) Terapeutica e riabilitativa:

traumatologia degli sport;
emergenza medico-chirurgica nella pratica sportiva;
sport-terapia;
riabilitazione funzionale in medicina dello sport;
fisiochinesiterapia in medicina dello sport.

e) Area psicologica:

psicologia dello sport.

f) Tecnico-sportiva:

sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive;
metodologia dell'allenamento sportivo.

g) Medico-legale e assicurativa:

medicina legale e assicurativa applicata alle attività sportive.

Art. 215. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

I° Anno:

Area morfofisiologica propedeutica (ore 350):

anatomia morfo-funzionale dell'apparato locomotore	ore	60
fisiologia dell'apparato motorio	»	60
biochimica dell'esercizio fisico	»	60
fisiologia dell'esercizio fisico (I)	»	60
auxologia, somatometria e biotipologia	»	60
informatica medica e biometria	»	50

Area tecnico-sportiva (ore 50):

sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive . . . . . . ore 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Area morfofisiologica e propedeutica (ore 170):

fisiologia dell'esercizio fisico (II) . . ore 60
dietetica applicata alle attività sportive » 50
biomeccanica dello sport . . . . » 60

Area fisiopatologica (ore 110):

fisiopatologia delle attività sportive . » 60
farmacologia applicata alle attività sportive doping . . . . » 50

Area psicologica (ore 60):

psicologia dello sport . . . . » 60

Area tecnico-sportiva (ore 60):

metodologia dell'allenamento sportivo 60

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Area morfofisiologica e propedeutica (ore 60):

fisiologia degli sport ore 60

Area fisiopatologica (ore 60):

semeiotica applicata alle attività sportive . . . . » 60

Area valutativa e medico-preventiva (ore 170):

valutazione della capacità fisica dell'atleta (I) » 60
igiene applicata alle attività sportive » 60
medicina dello sport in età evolutiva » 50

Area terapeutica e riabilitativa (ore 60):

traumatologia degli sport. . . . . . . » 60

Area medico-legale e assicurativa (ore 50):

medicina legale e assicurativa applicata all'attività sportiva. . . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno:

Area fisiopatologica (ore 110):

fisiologia e fisiopatologia dell'attività sportiva in ambienti straordinari . . . . . . ore 50
cardiologia dello sport . . . . » 60

Area valutativa e medico-preventiva (ore 60):

valutazione della capacità fisica dell'atleta (II) . . . . » 60

Area terapeutica e riabilitativa (ore 230):

emergenza medico chirurgica nella pratica sportiva . . . . ore 60
fisiochinesi-terapia in medicina dello sport . . . . » 60
riabilitazione funzionale in medicina dello sport . . . . » 60
sport-terapia . . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 216. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisione/ambulatori/laboratori:

1) istituto di patologia medica I Università di Catania;
2) laboratorio di medicina dello sport presso l'istituto di patologia medica I;
3) laboratorio di valutazione funzionale dell'atleta presso l'istituto di patologia medica I;
4) laboratorio di semeiotica strumentale del circolo periferico, presso l'istituto di patologia medica;
5) laboratorio di semeiotica strumentale cardiologica presso l'istituto di patologia medica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consente allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1987
Registro n. 55 Istruzione, foglio n. 293

87A9164

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 360

Il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 360, recante: «Disposizioni urgenti in materia sanitaria», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 1° settembre 1987.

87A9661

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 19 ottobre 1987, n. 444.

Indicazione del vettore e delle modalità di spedizione per l'esportazione di materiale di armamento.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto l'art. 36 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 1986, concernente la disciplina relativa al rilascio delle autorizzazioni all'esportazione e al transito di materiale di armamento;

Considerata l'opportunità di adottare, ad integrazione del citato decreto ministeriale 4 dicembre 1986, ed in attesa di una regolamentazione legislativa della materia, ulteriori strumenti che forniscano più concrete possibilità di controllo in merito all'effettivo arrivo alla destinazione prevista dei materiali di armamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Relativamente alle autorizzazioni all'esportazione di materiali di armamento rilasciate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, l'effettuazione delle operazioni doganali relative sarà subordinata alla presentazione in dogana, all'atto della richiesta di effettuazione delle operazioni stesse ed in aggiunta alla documentazione prevista dalle vigenti disposizioni, di una dichiarazione di responsabilità dalla quale risultino il vettore o i vettori prescelti e l'itinerario previsto, con l'indicazione della destinazione finale e degli eventuali scali intermedi. La dichiarazione deve essere sottoscritta dallo stesso firmatario della domanda di autorizzazione all'esportazione ai sensi del decreto ministeriale 4 dicembre 1986.

2. Effettuate le singole operazioni doganali di esportazione, le dogane dovranno segnalare al Ministero delle finanze, per la successiva comunicazione alle altre amministrazioni rappresentate nell'organo consultivo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 4 dicembre 1986 ed ai fini di eventuali ulteriori controlli, le spedizioni effettuate, indicando la natura, quantità e valore delle merci esportate, gli estremi delle relative autorizzazioni, il Paese di destinazione, il vettore o i vettori e l'itinerario di viaggio previsto, desumibile dalla documentazione doganale e dalla dichiarazione di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Il Ministro del commercio con l'estero, su proposta dell'organo consultivo di cui all'art. 1, può prevedere nell'autorizzazione di singole e particolari operazioni di esportazione di materiale di armamento, la condizione di una preventiva comunicazione da parte dell'esportatore, da far pervenire, almeno trenta giorni prima dell'effettuazione delle operazioni doganali, al Ministero del commercio con l'estero, al Ministero delle finanze ed alla dogana presso la quale saranno effettuate le singole operazioni di esportazione, in ordine al vettore o ai vettori prescelti, all'itinerario previsto, sino alla destinazione finale, ed agli eventuali scali intermedi.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 le eventuali modifiche agli elementi ivi previsti devono essere portate a conoscenza degli stessi organi e le operazioni doganali di esportazione non possono essere effettuate prima del trentesimo giorno dal ricevimento della predetta comunicazione da parte della dogana interessata.

3. In funzione della valutazione degli elementi comunicati ai sensi del precedente comma 1, il Ministro del commercio con l'estero, sentito l'organo consultivo di cui all'art. 1, può richiedere il cambiamento dei vettori, sospendendo nel frattempo l'efficacia dell'autorizzazione all'esportazione e dandone immediata comunicazione al Ministero delle finanze, al titolare dell'autorizzazione ed alla dogana interessata.

4. Qualora, all'atto dell'effettuazione delle operazioni doganali di esportazione, emergano discordanze tra le comunicazioni di cui al presente articolo e la dichiarazione di cui all'art. 1, la dogana sospende le operazioni doganali predette e comunica la discordanza rilevata al Ministero delle finanze e al Ministero del commercio con l'estero che, sentito l'organo consultivo di cui al precedente art. 1 può confermare l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata, ovvero richiedere il cambiamento dei vettori, sospendendo nel frattempo l'efficacia dell'autorizzazione. Ogni decisione come sopra adottata sarà comunicata al Ministero delle finanze, al titolare dell'autorizzazione ed alla dogana interessata.

Art. 3.

1. Le eventuali variazioni degli elementi contenuti nella dichiarazione di cui all'art. 1 che intervengano dopo l'effettuazione delle operazioni doganali debbono essere

immediatamente comunicate dall'esportatore al Ministero del commercio con l'estero. Incombe pertanto all'esportatore l'obbligo di acquisire tempestivamente dai vettori o dagli spedizionieri i necessari elementi informativi.

2. Il Ministero del commercio con l'estero comunica immediatamente le informazioni ricevute alle altre amministrazioni rappresentate nell'organo consultivo di cui all'art. 1 ai fini di eventuali ulteriori controlli.

Art. 4.

1. La mancata osservanza delle disposizioni del presente decreto può comportare l'applicazione dell'articolo 9 del decreto ministeriale 4 dicembre 1986 ovvero il condizionamento di successive autorizzazioni, modifiche o proroghe all'osservanza di particolari cautele in ordine alle modalità di trasporto.

Art. 5.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 19 ottobre 1987

Il Ministro del commercio con l'estero
RUGGIERO

Il Ministro delle finanze
GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

Nota all'art. 1, comma 2:

Il testo dell'art. 4, comma 3, del D.M. 4 dicembre 1986 (v. quinto comma delle premesse del decreto) è il seguente:

«3. — La ulteriore fase istruttoria da condursi di intesa con gli altri Ministeri e organismi interessati e con l'ausilio degli organi consultivi all'uopo previsti, sarà volta ad accertare l'affidabilità di tutta la documentazione presentata, ed a valutare la fattibilità dell'operazione sotto il profilo economico, politico e della sicurezza nazionale, con particolare riguardo all'accertamento, a cura degli organismi a ciò preposti, delle concrete possibilità di utilizzo del materiale da esportare da parte del Paese importatore».

Nota all'art. 4:

Il testo dell'art. 9 del D.M. 4 dicembre 1986 è il seguente:

«Art. 9. — Non verranno accolte le domande di autorizzazione all'esportazione e al transito di materiale di armamento presentate da operatori che, nella fase esecutiva di precedenti operazioni autorizzate in vigenza del presente decreto, non si siano attenuti alle condizioni e agli adempimenti ivi previsti».

87G0651

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 23 ottobre 1987.

Determinazione della misura del contributo per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi per l'anno 1988.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;

Visto il proprio decreto n. 410 del 30 dicembre 1980, con il quale è stato costituito il Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Ritenuta la necessità di stabilire la misura annuale del contributo per l'anno 1988 ai sensi dell'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per le persone fisiche e giuridiche iscritte all'albo e che abbiano presentato domanda di iscrizione all'albo e che legittimamente esercitano autotrasporto di cose per conto di terzi alla data del 31 dicembre 1987;

Tenuto conto che i mezzi finanziari necessari per la tenuta dell'albo per l'anno 1988 ammontano, secondo le previsioni, a L. 1.330.000.000;

Rilevato che al fine di determinare la misura del contributo per ciascun veicolo a seconda del tipo e della portata dei circa 200.000 veicoli in circolazione nel Paese è opportuno operare un raggruppamento di veicoli del tipo omologato nelle due categorie degli autoveicoli e rimorchi (o semirimorchi), differenziando ancora i singoli veicoli, per fasce di portata;

Vista la proposta del Comitato centrale per l'albo adottata nella riunione del 29 settembre 1987;

Decreta:

Art. 1.

Le persone fisiche e giuridiche iscritte o che abbiano presentato domanda di iscrizione all'albo, che esercitano legittimamente l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla data del 31 dicembre 1987, devono corrispondere entro la data stessa il contributo per l'anno 1988 di cui al successivo art. 2 per ciascun veicolo con il quale viene esercitato l'anzidetto autotrasporto.

In applicazione dell'art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, la prova dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma precedente deve essere fornita al competente comitato provinciale per l'albo entro il 30 gennaio 1988.

Art. 2.

Il contributo all'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi,

da versarsi secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 26 agosto 1977, emanate di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilito nelle misure seguenti:

a) autocarri e rimorchi per trasporto di cose di portata utile non superiore a tonn. 3,5 purché di peso complessivo a pieno carico non superiore a tonn. 6 . . . . L. 1.900

b) autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici di cose di portata utile non superiore a tonn. 3,5 purché di peso complessivo a pieno carico non superiore a tonn. 6. . . . » 1.900

c) autocarri e rimorchi per trasporto di cose di portata utile superiore a tonn. 3,5 o peso complessivo a pieno carico superiore a tonn. 6 . . . . » 3.200

d) autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici di cose di portata utile superiore a tonn. 3,5 o peso complessivo a pieno carico superiore a tonn. 6 . . . . » 3.200

e) trattori e semirimorchi destinati al trasporto di cose ed a trasporti specifici di cose . . . . » 4.400

Per i veicoli indicati sotto le lettere *c), d)* ed *e)* oltre al contributo fisso a fianco di ciascuno di esse segnato, deve essere corrisposta altresì la somma di L. 250 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di portata se il veicolo è di portata utile non superiore a tonn. 11 purché di peso complessivo a pieno carico non superiore a tonn. 18, e di L. 400 nel caso di portata o peso complessivo superiore a detti limiti.

L'ammontare del contributo di L. 250 e di L. 400 di cui al comma precedente per ogni tonnellata o frazione di tonnellata è computato come segue:

1) per i veicoli classificati eccezionali sulla portata effettiva;

2) per gli altri veicoli sulla portata utile, inclusa quella derivante dagli incrementi transitori previsti dai decreti ministeriali 26 novembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 7 dicembre 1976 e 28 aprile 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1977.

Coloro i quali siano titolari di una autorizzazione per un trattore stradale in corrispondenza del quale non hanno un rimorchio o semirimorchio agganciabile per costituire autotreno o autoarticolato, oltre al contributo fisso di cui sopra, devono corrispondere la somma di L. 400 per ogni tonnellata del 70% del peso rimorchiabile indicato per il trattore stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1987

Il Ministro: MANNINO

87A9579

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 ottobre 1987.

Modificazione all'ordinanza n. 1211 in data 15 ottobre 1987 recante misure urgenti per interventi di viabilità nei comuni di Tirano e Tartano in provincia di Sondrio. (Ordinanza numero 1219/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1987, n. 384;

Vista la propria ordinanza n. 1211/FPC in data 15 ottobre 1987 che dispone interventi urgenti di viabilità nei comuni di Tirano e Tartano in provincia di Sondrio;

Vista la lettera n. 14059 in data 19 ottobre 1987 con la quale il sindaco di Tirano rappresenta la necessità, per poter far eseguire con immediatezza i lavori del terzo lotto finanziati con la citata ordinanza, di agire in deroga alle norme vigenti evitando i benestare prescritti che comporterebbero tempi burocratici che vanificherebbero la somma urgenza dell'intervento. Tale deroga viene richiesta anche per la realizzazione del secondo lotto della stessa opera, strettamente connesso con il terzo;

Ravvisata la opportunità di accogliere la richiesta al fine di consentire l'immediato avvio alle opere prima dell'arrivo della stagione invernale;

Considerato che la stessa agevolazione va estesa agli interventi nel comune di Tartano;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

L'art. 5 dell'ordinanza n. 1211/FPC in data 15 ottobre 1987 è così modificato: «I lavori di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti ed indifferibili e per la loro esecuzione le amministrazioni beneficiarie possono agire anche in deroga a tutte le vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato.

L'amministrazione di Tirano può estendere la deroga anche agli interventi del secondo lotto della costruente strada Costamoscia-Trivigno».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A9734

ORDINANZA 27 ottobre 1987.

Incarico alla regione Lombardia per l'affidamento all'istituto di idraulica dell'Università di Genova della determinazione, su modello fisico, delle scale di portata delle prese AEM sui corsi d'acqua Frodolfo, Adda e Viola. (Ordinanza n. 1226/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384;

Vista l'ordinanza n. 1110/FPC del 29 luglio 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1987, e successive, concernenti l'istituzione della commissione tecnica per lo studio delle situazioni di rischio idrogeologico in Valtellina;

Visti i verbali delle riunioni della commissione predetta in data 16 e 22 settembre 1987 nei quali è stata segnalata la necessità di effettuare le determinazioni della scala di portata delle prese AEM sui corsi d'acqua Frodolfo, Adda e Viola affidando l'incarico ad un istituto universitario di idraulica;

Considerato che l'istituto di idraulica della facoltà di ingegneria dell'Università di Genova, con note del 6 ottobre 1987 ed altra senza data, si e dichiarata disponibile a predisporre il modello suddetto entro ottanta giorni con inizio dal 1° dicembre 1987, qualora l'incarico venga affidato entro il 1° novembre p.v., e ha determinato il corrispettivo in lire 40 milioni;

Ravvisata l'opportunità che all'affidamento dell'incarico sopra menzionato provveda la regione Lombardia con la massima urgenza;

Dispone:

Art. 1.

La regione Lombardia è incaricata di affidare all'istituto di idraulica dell'Università degli studi di Genova la realizzazione del modello della scala di portata delle prese AEM sui corsi d'acqua Frodolfo, Adda e Viola.

L'affidamento dell'incarico dovrà essere effettuato entro il 1° novembre 1987.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza, valutato in lire 40 milioni, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A9735

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Venezia

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1987 sono state approvate le modifiche degli articoli 10, 16 e 17 dello statuto della Cassa di risparmio di Venezia, con sede in Venezia.

87A9706

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 7 agosto 1987, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa è autorizzata ad accettare una donazione disposta dal sig. Giuseppe Macchi per atto dott. Giovanni Baldi notaio in Trecate (Novara) n. 23970 di repertorio.

87A9317

REGIONE VALLE D'AOSTA

Varianti al piano regolatore generale del comune di Brusson

Con deliberazione della giunta regionale n. 7996 del 18 settembre 1987, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, sono state approvate le varianti n. 1 e n. 2 al vigente piano regolatore generale del comune di Brusson, adottate rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 645 del 10 febbraio 1984 e n. 725 del 13 aprile 1984.

Copia di detta deliberazione, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

87A9478

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Diario delle prove di esame del concorso, per titoli ed esami, a quarantanove posti di commesso nella carriera ausiliaria

Le prove di esame del concorso a quarantanove posti di commesso in prova nella carriera ausiliaria, bandito con decreto ministeriale n. 327 dell'11 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 1987, si terranno in Roma presso il Ministero degli affari esteri, piazzale della Farnesina, entrata principale, piano rialzato, sala concorsi, con inizio alle ore 9, secondo il seguente calendario:

16 novembre 1987 da Abate ad Agli;
17 novembre 1987 da Agliani ad Alessandroni;
18 novembre 1987 da Alesse ad Amato Domenico;
19 novembre 1987 da Amato Luigi ad Anello;
20 novembre 1987 da Anemone ad Antinucci;
23 novembre 1987 da Antonacci ad Arbia;
24 novembre 1987 da Arbucci ad Arrichiello;
25 novembre 1987 da Arrigo a Babucci;
26 novembre 1987 da Babusci a Baldoni;
27 novembre 1987 da Balducci a Barletta;
28 novembre 1987 da Barlone a Batocchi;
30 novembre 1987 da Battaglia a Bellocchi;
1 dicembre 1987 da Bellomo a Berivi;
2 dicembre 1987 da Berlen a Bevitori;
3 dicembre 1987 da Bezzi a Biscaglia;
4 dicembre 1987 da Biscari a Bonaventura;
7 dicembre 1987 da Bonciarelli a Botticci;
9 dicembre 1987 da Botticelli a Brizzola;
10 dicembre 1987 da Brocato a Buccilli;
11 dicembre 1987 da Buccini a Caccavale Antonio;
14 dicembre 1987 da Caccavale Giusep. a Calicchia;
15 dicembre 1987 da Caliendo a Camosi;
16 dicembre 1987 da Campagna a Caniglia;
17 dicembre 1987 da Canino a Capodilupo;
18 dicembre 1987 da Capolunghi a Caputo;
19 dicembre 1987 da Carabella a Carletti;
21 dicembre 1987 da Carlettini a Carraro;
22 dicembre 1987 da Carraturo a Casciotti;
4 gennaio 1988 da Caspone a Castrucci;
5 gennaio 1988 da Casuccio a Cavalli;
7 gennaio 1988 da Cavallo a Celardo;
8 gennaio 1988 da Celata a Cerreto;
9 gennaio 1988 da Cerro a Chiarenza;
11 gennaio 1988 da Chiavari a Ciannella;
12 gennaio 1988 da Cianti a Cignitti;
13 gennaio 1988 da Cilenti a Citro;
14 gennaio 1988 da Ciucci a Colavolpe;
15 gennaio 1988 da Colazzo a Comparato;
18 gennaio 1988 da Competiello a Cori;
19 gennaio 1988 da Corigliano a Cossu;
20 gennaio 1988 da Costa a Crisciotti;
21 gennaio 1988 da Crisi a Cupidò;
22 gennaio 1988 da Curcio a D'Alisera;
23 gennaio 1988 da Dalla Torre a Dariol;
25 gennaio 1988 da D'Ascenzo a Devilio;
26 gennaio 1988 da De Bonis a De Gregori;
27 gennaio 1988 da De Grutty a Dellino;
28 gennaio 1988 da Dello Iacono a De Martini;
29 gennaio 1988 da De Marzi a De Santis Catia;
1 febbraio 1988 da De Santis Daniela a Di Bartolomeo;
2 febbraio 1988 da Di Battista a Di Cristofano;
3 febbraio 1988 da Di Diego a Diglio;
4 febbraio 1988 da Di Gregorio a Di Mario;
5 febbraio 1988 da Di Martino a Di Patti;
6 febbraio 1988 da Di Pietrantonio a Distefano;
8 febbraio 1988 da Di Terlizzi a Donvito;
9 febbraio 1988 da Dora a Elifani;
10 febbraio 1988 da Eliseo a Evangelista;
11 febbraio 1988 da Evangelisti a Falcetti;
12 febbraio 1988 da Falci a Fardella;
15 febbraio 1988 da Farebbi a Fedele;
16 febbraio 1988 da Fedeli a Ferrandino;
17 febbraio 1988 da Ferrando a Fiacchi;
18 febbraio 1988 da Fiamma a Fiorentini;
19 febbraio 1988 da Fiorentino a Folcarelli;
22 febbraio 1988 da Folgore a Franceschelli;
23 febbraio 1988 da Franceschi a Frigeri;
24 febbraio 1988 da Frigida a Galanti;
25 febbraio 1988 da Galassi a Gandus;
26 febbraio 1988 da Gangone a Gatto;
27 febbraio 1988 da Gattuso a Gerbasi;
29 febbraio 1988 da Gesmini a Giannini;
1 marzo 1988 da Giannone a Giordano;
2 marzo 1988 da Giorgetti a Giuliani Barbara;
3 marzo 1988 da Giuliani Claudio a Gozzi;
4 marzo 1988 da Graceffo a Graziani;
7 marzo 1988 da Graziano a Grossi;
8 marzo 1988 da Gruosso a Iacca;
9 marzo 1988 da Iaccarino a Ieva;
10 marzo 1988 da Ilardi a Iossa;
11 marzo 1988 da Iovino a La Cioppa;
12 marzo 1988 da La Commara a Lanzino;
14 marzo 1988 da La Placa a Lazzeri;
15 marzo 1988 da Leandro a Lettieri;
16 marzo 1988 da Liani a Lizi;
17 marzo 1988 da Lobi a Lops;
18 marzo 1988 da Loquenzi a Luciani;
21 marzo 1988 da Luciano a Macri;
22 marzo 1988 da Macrifugi a Maiorano;
23 marzo 1988 da Maiorca a Mancini;
24 marzo 1988 da Mancino a Mannone;
25 marzo 1988 da Mansi a Marciano;
26 marzo 1988 da Marcoaldi a Marini Daniela;
28 marzo 1988 da Marini Luca a Mattella;
29 marzo 1988 da Martelli a Masino;
30 marzo 1988 da Masotti a Mattielli;
31 marzo 1988 da Mattioli a Mazzotta;
6 aprile 1988 da Meconi a Menicucci;
7 aprile 1988 da Meola a Metolda;
8 aprile 1988 da Mettini a Minasi;
9 aprile 1988 da Mingione a Mobilio;
11 aprile 1988 da Mocci a Montefusco;
12 aprile 1988 da Monteleone a Moretti;
13 aprile 1988 da Morettini a Munno;
14 aprile 1988 da Mura a Nardo;
15 aprile 1988 da Nardone a Nibbi;
18 aprile 1988 da Nicastro a Obiso;
19 aprile 1988 da Occhi a Orefice;
20 aprile 1988 da Oreste a Ottaviano;
21 aprile 1988 da Ovidi a Pagnani;
22 aprile 1988 da Paiano a Palmero;
26 aprile 1988 da Palmese a Panuccio;
27 aprile 1988 da Panza a Paris;
28 aprile 1988 da Parisi a Pasqui;
29 aprile 1988 da Pasquini a Pavoncello;
30 aprile 1988 da Pavone a Pennacchi;

2 maggio 1988 da Pennacchioni a Perù;
3 maggio 1988 da Peruani a Petrucci Daniela;
4 maggio 1988 da Petrucci Fabrizio a Piccinni;
5 maggio 1988 da Piccione a Pilone;
6 maggio 1988 da Pilotti a Pisaturo;
9 maggio 1988 da Piscicchia a Pizzuti;
10 maggio 1988 da Placidi a Polverosi;
11 maggio 1988 da Poma a Potenziani;
12 maggio 1988 da Potito a Proietti Maria;
13 maggio 1988 da Proietti Paolo a Purisiol;
14 maggio 1988 da Putignano a Ragnetti;
16 maggio 1988 da Ragni a Ratto;
17 maggio 1988 da Ravaglioli a Renzullo;
18 maggio 1988 da Resta a Ricottone;
19 maggio 1988 da Righi a Rocchi;
20 maggio 1988 da Rocchini a Romiti;
23 maggio 1988 da Romualdi a Rossi Donatella;
24 maggio 1988 da Rossi Ferdinando a Rubei;
25 maggio 1988 da Rubino a Russo Domenico;
26 maggio 1988 da Russo Emanuela a Saccomandi;
27 maggio 1988 da Saccone a Salvatori Carla;
30 maggio 1988 da Salvatori Carlo a Santini;
31 maggio 1988 da Santo a Sardone;

1 giugno 1988 da Sargenti a Scalambretti;
2 giugno 1988 da Scalamogna a Schirone;
3 giugno 1988 da Sciacca a Secondi;
4 giugno 1988 da Segnalini a Serrone;
6 giugno 1988 da Sestili a Silveri;
7 giugno 1988 da Silvestre a Smeragliuolo;
8 giugno 1988 da Soccorsi a Spagnoli;
9 giugno 1988 da Spagnolo a Sportelli;
10 giugno 1988 da Sposini a Strati;
13 giugno 1988 da Strazzeri a Tamberi;
14 giugno 1988 da Tamburello a Tassotti;
15 giugno 1988 da Tatò a Tesei;
16 giugno 1988 da Tesoriero a Toledo;
17 giugno 1988 da Tolli a Tortolano;
18 giugno 1988 da Tortora a Triggiani;
20 giugno 1988 da Triglia a Turco;
21 giugno 1988 da Turetta a Valenti;
22 giugno 1988 da Valentini a Vario;
23 giugno 1988 da Varlaro a Verini;
24 giugno 1988 da Verità a Villari;
25 giugno 1988 da Villarosa a Vittori;
27 giugno 1988 da Vittorioso a Zagaroli;
28 giugno 1988 da Zalla a Zenobi;
30 giugno 1988 da Zenzola a Zurma.

87A9320

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca (laboratorio di virologia).

IL MINISTRO DELLA SANITA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme d'esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1079;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986 concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nelle sedute del 15 e 16 dicembre 1986 e del 13 aprile 1987;

Viste le deliberazioni n. 8, allegata al verbale n. 97 del 18 dicembre 1986 e n. 2a, allegata al verbale n. 102 del 5 maggio 1987, con le quali il comitato amministrativo del predetto Istituto ha espresso parere favorevole all'espletamento di un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca dell'Istituto medesimo - laboratorio di virologia, pronunciandosi, altresì, sulle relative modalità di svolgimento;

Accertato che nel ruolo suddetto sono attualmente disponibili otto posti;

Ritenuto di accogliere il parere espresso dal suddetto comitato amministrativo;

Accertato che nel ruolo di cui trattasi, tenuto anche conto dei posti messi a concorso col presente bando, non si sono verificate le condizioni per riservare posti ex art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, per l'anno 1987;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità.

Il suddetto posto è messo a concorso per per il laboratorio di virologia - disciplina: virologia molecolare.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono partecipare i primi ricercatori ed i ricercatori che, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio nella carriera dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità.

Al concorso possono altresì partecipare i ricercatori o docenti, provvisti di laurea, che abbiano compiuto almeno nove anni di servizio complessivo, anche non continuativo, presso istituti di istruzione universitaria o di ricerca, statali o liberi, italiani o stranieri. Ai fini dell'ammissione al concorso e del passaggio, dopo la conferma in ruolo, alle classi superiori di stipendio, il servizio prestato presso università o istituzioni scientifiche straniere deve essere riconosciuto con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Non sarà considerata, ai fini del computo dei nove anni di servizio richiesti per l'ammissione al concorso, l'attività prestata presso i suddetti istituti in qualità di ospite, borsista, interno, assistente volontario e simili, cioè non sarà valutata l'attività non identificabile in un vero e proprio rapporto d'impiego.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 2 del presente bando, siano in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) diploma di laurea in medicina e chirurgia o in scienze biologiche o in fisica o in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche o in chimica o in chimica industriale conseguito presso una università della Repubblica o presso istituto di istruzione universitaria equiparato. È esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea;

c) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti potrà essere disposta, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla Divisione IV - Concorsi dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso - Viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) il cognome ed il nome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano o meno riportato condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso indicandone la data del conseguimento e l'istituzione scolastica presso la quale il titolo stesso e stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) la durata e la natura dei servizi prestati, valutabili ai sensi dell'art. 2 del presente bando, precisando le mansioni svolte durante detti servizi;

10) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità le eventuali variazioni del proprio recapito.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Qualora il candidato risieda temporaneamente all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio.

I candidati debbono allegare alla domanda di partecipazione al concorso la documentazione attestante i servizi di cui al n. 9) del presente articolo. Qualora detti servizi siano stati prestati presso università o istituzioni scientifiche straniere, il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione al concorso apposita istanza, in carta bollata, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui al precendente art. 2.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Qualora con una stessa domanda si chieda di partecipare a più concorsi, la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 5.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

Le pubblicazioni, con un elenco in duplice copia delle medesime, dovranno essere presentate a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

Gli altri titoli presentati dovranno ugualmente essere accompagnati da un elenco in duplice copia.

I titoli che pervengano dopo il termine utile per la presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati per altro concorso ovvero giacenti presso l'Istituto superiore di sanità o presso altre amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti trenta.

Detto punteggio sarà così ripartito:

1) publicazioni scientifiche: fino a punti 18.

Saranno oggetto di valutazione soltanto le pubblicazioni che abbiano carattere scientifico e che siano attinenti alla disciplina per la quale si concorre; non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati e manoscritti. I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione saltanto se accompagnati da una dichiarazione dell'editore che sono stati accettati per la pubblicazione;

2) lavori originali elaborati per il servizio: fino a punti 4.

Saranno considerati lavori originali quelli svolti nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferito dall'Istituto superiore di sanità o dall'istituto di istruzione universitaria o di ricerca presso cui si è prestato servizio e che vertano su problemi tecnici o su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione. In essi dovrà riscontrarsi un carattere di «originalità»;

3) incarichi universitari: fino a punti 3.

Saranno considerati soltanto quegli incarichi conferiti e regolarmente svolti, dai quali possa desumersi una particolare competenza e specializzazione in relazione alla disciplina per la quale si concorre.

4) incarichi speciali: fino a punti 1.

Saranno considerati soltanto quelli conferiti con provvedimento formale dell'amministrazione. Saranno valutati soltanto quegli incarichi effettivamente svolti;

5) specializzazioni, conseguite a seguito di corsi post-laurea presso università o istituti di istruzione universitaria, ed altre lauree, oltre quella richiesta per partecipare al concorso: fino a punti 1;

6) vincita o idoneità in concorsi similari: fino a punti 2,40;

7) corsi di perfezionanamento tenuti dal candidato: fino a punti 0,20;

8) premi scientifici e riconoscimenti di università o istituti di istruzione universitaria o scientifici, italiani o stranieri: fino a punti 0,30;

9) brevetti: fino a punti 0,10.

La valutazione dei titoli precede la prova d'esame.

La commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Per l'ammissione all'esame, di cui al successivo art. 7, i candidati dovranno riportare, nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, un punteggio non inferiore a punti 6.

Art. 7.

L'esame consisterà in una discussione sugli argomenti relativi all'attività svolta dal candidato e sui titoli scientifici prodotti dallo stesso.

Il predetto esame avrà luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, nei giorni che saranno all'uopo fissati.

L'avviso di presentazione all'esame sarà dato ai singoli candidati ammessi al concorso almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Per sostenere la prova d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, alla legge 7 agosto 1973, n. 519, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 31, quarto comma, della citata legge n. 519/1973, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 8.

Per l'esame potrà essere attribuita a ciascun candidato una votazione non superiore a punti trenta.

L'esame non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno punti ventuno.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova d'esame, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazionne del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sara affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli ed il punteggio ottenuto nell'esame.

In base alla valutazione complessiva conseguita da ciascun candidato, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova d'esame e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di preferenza a parità di merito dovranno consegnare o far pervenire all'ufficio indicato nell'art. 4 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto detta prova, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso dei seguenti titoli:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto, oppure copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce di invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) profugo: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, e successive modificazioni;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati;

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura e il grado della mutilazione o invalidità, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

6) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparati: certificato rilasciato dalla competente prefettura, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il caduto prestava servizio unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela del candidato con il caduto medesimo. Coloro che sono equiparati agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 14);

8) orfano di caduto sul lavoro ed equiparato: certificato dell'I.N.A.I.L. ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi indicati al punto 5);

9) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto oppure copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

10) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documentazione come al punto 9);

11) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

12) i candidati dipendenti statali che hanno frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente amministrazione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: stessi documenti di cui al n. 2) unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela del candidato con il mutilato o l'invalido;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata del genitore che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità, o mod. 69-*ter* a nome del genitore, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela del candidato con il mutilato o l'invalido;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L. da cui risulti che il candidato è figlio di mutilato o invalido del lavoro;

16) madre, vedova e sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2) rilasciato a nome del marito, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare lo stato di coniugio;

17) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto per servizio: dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

18) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L.;

19) ex combattente o assimilato:

a) per gli ex combattenti, partigiani combattenti o sminatori: stato di servizio ovvero foglio matricolare rilasciato dal Ministero della difesa;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

20) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto superiore di sanità: copia dello stato di servizio di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi hanno superato la prova d'esame con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati;

21) coniugato o vedovo, con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

22) mutilato o invalido civile: certificato della commissione sanitaria regionale o della commissione sanitaria provinciale attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

23) sordumuti: certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dall'ente per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

24) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma, di cui alla legge 31 maggio 1975, n. 191, stato matricolare aggiornato;

25) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: copia dello stato di servizio in data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi hanno superato la prova d'esame con la eventuale indicazione dei giudizi riportati.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di preferenza di cui al precedente art. 9, sarà approvata la graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso medesimo.

La graduatoria di merito e quelle del vincitore e degli idonei saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria sarà nominato dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità e verrà invitato ad assumere servizio. La nomina sarà immediatamente esecutiva salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Sarà dichiarato decaduto il vincitore che non assume servizio, senza giustificato motivo, entro il termine perentorio di giorni venti che decorre dalla data di ricezione del relativo invito.

Art. 12.

Il vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 4 del presente bando, entro il termine di un mese, che decorre dalla data di assunzione in servizio, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero da un medico legale dell'unità sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni della qualifica per la quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato matricolare.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua qualità di militare e l'idoneità fisica all'impiego al quale si concorre.

Tale certificato dovrà contenere, altresì, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato matricolare o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

Nel caso che la documentazione risulti incompleta o affetta da vizio sanabile l'interessato sarà invitato, a pena di decadenza, a regolarizzare la documentazione medesima entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di ricezione del relativo invito.

Art. 13.

Al vincitore del concorso, nominato dirigente di ricerca, verrà corrisposto il trattamento economico relativo alla predetta qualifica previsto dalla normativa vigente.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della eventuale ricusazione del visto da parte della Corte dei conti saranno comunque compensate in misura pari al trattamento economico stabilito per i dirigenti di ricerca.

Art. 14.

Il vincitore del concorso, dopo un periodo non inferiore a tre anni di regolare ed effettivo servizio, previo giudizio favorevole sulla sua attività scientifica e di servizio da parte del comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità, sentito il comitato scientifico dell'Istituto medesimo, sarà confermato in ruolo. Qualora il giudizio di cui sopra sia sfavorevole il predetto vincitore, se già dipendente dell'Istituto superiore di sanità, sarà collocato nel ruolo dei ricercatori,

anche in soprannumero, nella classe di provenienza, se proveniente dall'esterno, decadrà dall'impiego. In quest'ultimo caso il medesimo avra diritto ad una indennità *una tantum* pari a due mensilità dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno di servizio prestato.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1987
Registro n. 9 Sanità, foglio n. 271

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) ....
nato a .... (provincia di ....)
il .... e residente in ....
(provincia di ....) c.a.p. .... via ....
.... n. .... chiede di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità - laboratorio di virologia - disciplina: virologia molecolare (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1987).

A tal fine dichiara che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*a*)................
....;

3) non ha riportato condanne penali (*b*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio........................
conseguito in data .... presso.......................... ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente...;

6) ha prestato i seguenti servizi, valutabili ai sensi dell'art. 2 del bando:

dal .... al .... in qualità di...............................
presso ....
dal .... al .... in qualità di ....
presso ....

7) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizo presso una pubblica amministrazione *(c)*;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

9) desidera ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo ....
.... c.a.p. .... numero telefonico ....

Allega alla presente la documentazione attestante i servizi indicati al precedente punto 6) e (per coloro che hanno prestato servizi presso Università e/o istituzioni scientifiche straniere riconoscibili ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del bando) l'istanza di riconoscimento dei servizi prestati presso Università e/o istituzioni scientifiche straniere.

Allega, altresì, le pubblicazioni e gli altri titoli di merito con i relativi elenchi in duplice copia.

Data, ...

Firma (*d*) ....

(*a*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*b*) Coloro che hanno riportato condanne penali, debbono indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(*c*) Coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione debbono precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*d*) La firma dell'aspirante deve essere autenticata (vedasi art. 4, commi settimo ed ottavo, del bando).

87A9492

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di consigliere nel ruolo della ex carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme d'esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nella seduta del 9 giugno 1987.

Vista la deliberazione n. 3/*a*, allegata al verbale n. 102 del 5 maggio 1987, con la quale il comitato ammministrativo del predetto istituto ha espresso parere favorevole all'espletamento di un pubblico concorso, per esami, ad un posto di consigliere in prova nel ruolo della ex carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto medesimo, pronunciandosi, altresì, sulle relative modalità di svolgimento;

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Ritenuto di accogliere il parere espresso dal suddetto comitato amministrativo;

Accertato che nel ruolo di cui trattasi, tenuto anche conto dei posti messi a concorso col presente bando, non si sono verificate le condizioni per riservare posti ex art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, per l'anno 1987;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per esami, ad un posto di consigliere in prova nel ruolo della ex carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto superiore di sanità.

Il suddetto posto è messo a concorso per i servizi amministrativi e del personale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

b) diploma di laurea in economia e commercio o in giurisprudenza o in scienze politiche, conseguito presso una Università della Repubblica o presso istituto di istruzione universitaria equiparato. È esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea.

c) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso.

d) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

A) Di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestono la qualifica di impiegati nei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato.

B) Dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata ed indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla Divisione IV - Concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso - Viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore dieci alle ore dodici dei giorni non festivi, escluso il sabato.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) il cognome ed il nome;

2) luogo e la data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di trentacinque anni, i titoli che danno diritto all'elevazione di tale limite o che consentono di prescinderne;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano riportato o meno condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso indicandone la data del conseguimento e l'istituzione scolastica presso la quale il titolo stesso è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) la lingua straniera prescelta, tra quelle indicate nel successivo art. 4;

10) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità le eventuali variazioni del proprio recapito.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Per i candidati che si trovino all'estero la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Qualora con la medesima domanda si chieda di partecipare a più concorsi la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Gli esami consteranno di due prove scritte ed un colloquio.

Le prove di esame sono le seguenti:

prima prova scritta: diritto civile;

seconda prova scritta: diritto amministrativo e/o costituzionale;

colloquio: le materie delle prove scritte; contabilità generale dello Stato; scienza delle finanze; statuto degli impiegati civili dello Stato; diritto sanitario con particolare riguardo all'ordinamento ed ai compiti dell'Istituto superiore di sanità; lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue straniere, a scelta del candidato: inglese, francese, tedesco o spagnolo; breve colloquio nella stessa lingua straniera.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, alla legge 7 agosto 1973, n. 519, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986;

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 9, primo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove di esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 15 dicembre 1987 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.*

Art. 6.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte, all'indirizzo, nei giorni, e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1987.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scrittte una votazione di almeno ventuno trentesimi.

Ai candidati ammessi al colloquio ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo, con l'indicazione della sede del giorno e dell'ora in cui lo stesso avrà luogo.

Il colloquio si intende superato se il candidato ottenga la votazione di almeno ventuno trentesimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto conseguito nel colloquio.

In base alla votazione complessiva riportata da ciascun candidato la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 7.

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di precedenza o preferenza nella nomina dovranno consegnare o far pervenire all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto il colloquio i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso dei seguenti titoli:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto, oppure copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce di invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) profugo: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, e successive modificazioni;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati;

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura e il grado della mutilazione o invalidità, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

6) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparati: certificato rilasciato dalla competente prefettura, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il caduto prestava servizio unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela del candidato con il caduto medesimo. Coloro che sono equiparati agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 14);

8) orfano di caduto sul lavoro ed equiparato: certificato dell'I.N.A.I.L. ovvero certificato dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi indicati al punto 5);

9) ferito in combattimento: originale o copia autenticata del brevetto oppure copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

10) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documentazione come al punto 9);

11) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

12) i candidati dipendenti statali che hanno frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente amministrazione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: stessi documenti di cui al n. 2) unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela del candidato con il mutilato o l'invalido;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata del genitore che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità, o mod. 69-*ter* a nome del genitore, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela del candidato con il mutilato o l'invalido;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L. da cui risulti che il candidato è figlio di mutilato o invalido del lavoro;

16) madre, vedova e sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2) rilasciato a nome del marito, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare lo stato di coniugio;

17) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto per servizio: dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

18) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L.;

19) ex combattenti o assimilato:

a) per gli ex combattenti, partigiani combattenti o sminatori: stato di servizio ovvero foglio matricolare rilasciato dal Ministero della difesa;

b) per cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

20) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto superiore di sanità: copia dello stato di servizio di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi hanno superato il colloquio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati;

21) coniugato o vedovo, con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

22) mutilato o invalido civile: certificato della commissione sanitaria regionale o della commissione sanitaria provinciale attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

23) sordomuti: certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dall'ente per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

24) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma, di cui alla legge 31 maggio 1975, n. 191, stato matricolare aggiornato;

25) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: copia dello stato di servizio in data anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi hanno superato il colloquio con la eventuale indicazione dei giudizi riportati.

I candidati beneficiari delle norme sulla riserva dei posti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, nonché i beneficiari delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, concernente i cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche, dovranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri, la sottoindicata documentazione:

a) certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco di cui all'art. 19 della citata legge n. 482 del 1968;

b) stato di disoccupazione rilasciato dall'ufficio di collocamento del comune di residenza.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 7, sarà approvata la graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso medesimo.

La graduatoria di merito e quelle del vincitore e degli idonei del concorso saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria sarà nominato consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità e verrà invitato ad assumere servizio. La nomina sarà immediatamente esecutiva salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Sarà dichiarato decaduto il vincitore che non assume servizio, senza giustificato motivo, entro il termine perentorio di giorni venti che decorre dalla data di ricezione del relativo invito.

Art. 10.

Il vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine di un mese, che decorre dalla data di assunzione in servizio, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita. Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età o per l'esenzione dal rispetto del limite stesso dovrà produrre la documentazione necessaria a comprovare il diritto al beneficio;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero da un medico legale dell'unità sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per la quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato matricolare.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua qualità di militare e l'idoneità fisica all'impiego al quale si concorre.

Tale certificato dovrà contenere, altresì, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato matricolare o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

Nel caso che la documentazione risulti incompleta o affetta da vizio sanabile l'interessato sarà invitato, a pena di decadenza, a regolarizzare la documentazione medesima entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di ricezione del relativo invito.

Art. 11.

Al vincitore del concorso, nominato consigliere in prova, verrà corrisposto il trattamento economico stabilito per il settimo livello retributivo di stipendio, oltre le competenze accessorie e le indennità dovute a termini di legge.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della eventuale ricusazione del visto da parte della Corte dei conti saranno comunque compensate in misura pari al trattamento economico stabilito per il corrispondente livello di stipendio del personale di ruolo.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 luglio 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1987
Registro n. 9 Sanità, foglio n. 272

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) ....
nato a .... (provincia di..........)
il .... e residente in ....
.... (provincia di ....) c.a.p. ....
via .... n. ....
chiede di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso, per esami, ad un posto di consigliere in prova nel ruolo della ex carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1987).

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite di età perché (*a*)..........

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*b*)..........
..........;

3) non ha riportato condanne penali (*c*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio..........
conseguito in data .... presso.......... ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente..........

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*d*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

8) ai fini dell'espletamento del colloquio sceglie la seguente lingua straniera...;

9) recapito cui desidera siano indirizzate eventuali comunicazioni..
c.a.p. .... via .... n. ....
numero telefonico ....

Data, ...

Firma (*e*) ....

(*a*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*b*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*c*) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(*d*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*e*) La firma dell'aspirante deve essere autenticata (vedasi art. 3, ottavo comma, del bando).

87A9491

UNIVERSITÀ DEL MOLISE - CAMPOBASSO

Concorso a due posti di assistente d'ufficio tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge del 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 giugno 1980, n. 312 ed in particolare l'art. 84;

Vista la legge 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983, e successive modificazioni;

Vista la legge n. 590 del 14 agosto 1982 e la tabella *L* ad essa allegata nella quale risultano, fra l'altro, attribuiti all'Università degli studi del Molise tre posti di assistente di ufficio tecnico (sesta qualifica funzionale);

Vista la nota n. 7102 pos. C/1 del 7 marzo 1984, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'Università degli studi del Molise ad emanare bandi di concorso per il reclutamento di personale non docente universitario;

Considerato che per uno dei suddetti posti è stata avanzata domanda di inquadramento ai sensi dell'art. 24 della citata legge n. 590/1982, per cui, al momento, i posti disponibili ai fini del concorso risultano essere due;

Tenuto conto che sui posti in parola opera la riserva del 30% prevista dall'allegato *C* al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

È indetto un concorso, pubblico per esami, a due posti di assistente di ufficio tecnico in prova (sesta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi del Molise - Campobasso, nel ruolo del personale non docente.

Uno dei suddetti posti è riservato ai candidati interni che abbiano un'anzianità di almeno cinque anni maturata nella qualifica immediatamente inferiore a quella sopraindicata e il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso alla qualifica inferiore.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di studio prescritto: diploma di geometra, perito edile o perito tecnico industriale;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione ai limiti di età previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 1220 e che non siano contemporaneamente reimpiegati come civili;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 299;

c) cittadinanza italiana;

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Può partecipare al concorso il personale non docente dei ruoli dell'università e degli istituti di istruzione universitaria proveniente dalla quinta qualifica funzionale con almeno cinque anni di servizio, senza demerito, nella qualifica stessa e il titolo di studio indicato nel precedente art. 1.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Termine di presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso possono essere presentate direttamente o spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al rettore dell'Università degli studi del Molise - Via Cavour n. 50 - 86100 Campobasso, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile purché spedite entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Dichiarazione da formulare nelle domande

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

d) il possesso di uno dei diplomi di cui all'art. 2, lettera *a)*, del presente bando;

e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero il titolo che dà luogo all'equiparazione;

g) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, anche se sia stata concessa aministia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta dal casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere sempre indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedente rapporto di impiego;

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (la presente dichiarazione deve essere resa solo da chi abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

l) la posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Il personale non docente universitario, che chieda di partecipare al concorso, ai sensi dell'art. 2 del presente bando, dovrà inoltre dichiarare, nella domanda, il titolo di studio inferiore posseduto e l'amministrazione universitaria presso la quale presta servizio, da almento cinque anni, senza demerito.

Dalla domanda dovrà risultare, altresì, il preciso recapito cui indirizzare le comunicazioni relative al concorso stesso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segratario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

La domanda deve essere redatta secondo il fac-simile allegato al presente bando, di cui fa parte integrante.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oltre il termine stabilito.

Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Commissione esaminatricie

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata e composta ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una orale sulle seguenti materie:

prova scritta: compilazione di relazioni; modo di esecuzione dei lavori edilizi, stradali ed idraulici; caratteri che devono presentare i buoni materiali da costruzione; metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;

prova pratica: compilazione di disegni e di altri allegati di un progetto; tracciamenti di campagna;

prova orale: argomenti relativi alle prime due prove, legislazione in materia di edilizia pubblica e privata e nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

La prova scritta s'intenderà superata con la votazione di almeno 7/10 e quella pratica ed orale con la votazione di almeno 6/10 in ciascuna di esse.

Questa Università comunicherà ai candidati ammessi il diario delle prove, con l'indicazione, del luogo, del giorno e dell'ora in cui le medesime si svolgeranno.

L'amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con decreto motivato dal rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nella lettera di invito.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato è un dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 7.

Graduatoria di merito

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito, secondo l'ordine decrescente delle votazioni riportate da ciascun candidato.

La graduatoria finale sarà formata in base ai risultati degli esami e tenendo conto della riserva di cui all'art. 1 del presente bando, nonché, a parità di merito, dei titoli di precedenza nella nomina, presentati dai candidati.

A tal fine, i candidati che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, in quanto appartenenti ad una o più categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno invitati a produrre, entro e non oltre quindici giorni dalla data della richiesta di questa Università, i relativi documenti, in originale o in copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La graduatoria sarà approvata con decreto rettorale e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda; di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del suddetto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Art. 8.

Nomina

A norma dell'art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, una volta approvata, la graduatoria del concorso, si procederà alla nomina in prova dei vincitori e alla loro contestuale immissione in servizio. I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, fatta salva la eventuale sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno comunque compensate.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio, i vincitori dovranno produrre i seguenti documenti, a pena di decadenza:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva, nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) documento comprovante il diritto all'elevazione del limite massimo di età, qualora il candidato abbia usufruito di una delle elevazioni concesse dalle vigenti disposizioni di legge;

8) certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti;

9) firma autenticata su fotografia recente;

10) dichiarazione, in data recente, attestante se ricopra altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca, comunque, di reddito di lavoro subordinato; in caso affermativo, il candidato dovrà dichiarare di optare per il nuovo impiego.

Detta dichiarazione deve contenere le indicazioni concernenti le cause di eventuale risoluzione di precedente rapporto di pubblico impiego e deve essere rilasciata anche se negativa.

La documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile dovrà essere regolarizzata entro i trenta giorni successivi, pena la decadenza dalla nomina.

I documenti di rito dovranno essere tutti conformi alle leggi, sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione. Quello di cui ai numeri 2), 3), 4), 8) e 9 dovranno essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data della richiesta dell'Università degli studi di Molise.

Gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare nel termine sopraindicato i documenti di cui ai numeri 5), 6) e 8), la dichiarazione di opzione nonché la copia dello stato matricolare e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Il personale non docente universitario, che risulti utilmente collocato in graduatoria per effetto dell'utilizzazione della riserva di cui al precedente art. 1, dovrà, inoltre, produrre certificato in carta legale, rilasciato dall'amministrazione universitaria di appartenenza, in cui dovranno essere indicati la qualifica, il livello retributivo e la data di assunzione in servizio. Dal certificato dovrà, altresì risultare che il servizio e stato prestato senza demerito.

Art. 9.

Periodo di prova

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno la nomina ad assistente di ufficio tecnico in prova (sesta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi del Molise, con diritto al trattamento economico iniziale previsto dalle norme in vigore.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione di Campobasso, per la registrazione.

Campobasso, addì 2 luglio 1987

Il rettore: FORMISANO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Campobasso, addì 30 settembre 1987
Registro n. 1 Università, foglio n. 22

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi del Molise - 86100 CAMPOBASSO

..l.. sottoscritt.. ....
nat.. a .... il ....
e residente in .... (provincia di ....)
via .... n. .... c.a.p. ...., chiede di essere ammess.. a partecipare al concorso pubblico, per esami, a due posti di assistente di ufficio tecnico in prova, sesta qualifica funzionale, presso codesta Università.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilita:

di essere cittadin.. italian..;

di essere iscritt.. nelle liste elettorali del comune di ....;

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (1);

di essere in possesso del seguente titolo di studio (2): ....;

di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età in quanto (3) ....;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (4) ....;

di prestare servizio ininterrottamente dal................................ senza demerito, presso la seguente amministrazione universitaria (5) ....;

di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

ovvero:

di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (6) ....;

di non essere stat.. destituit.. o dispensat.. dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stat.. dichiarat.. decadut.. da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (7).

Chiede inoltre che tutte le comunicazioni relative al concorso siano trasmesse al seguente indirizzo:...

Data, ...

Firma (8).......................................

---

(1) Nel caso in cui si sia riportata condanna penale, indicare la condanna stessa, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, anche se sia stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta dal casellario giudiziale.

(2) Indicare di quale titolo di studio, fra quelli richiesti dall'art. 2, lettera *a)*, del bando di concorso, si è in possesso.

(3) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età (35 anni) o che consenta di prescindere da esso.

(4) Indicare l'esatta posizione nei riguardi degli obblighi militari e cioè: congedato per fine ferma, esonerato, dispensato, militesente, riformato, rivedibile, di godere di rinvio per motivi di studio, di prestare servizio militare e di essere in attesa di congedo, ecc. Tale dichiarazione deve essere resa solo dai candidati di sesso maschile.

(5) Tale dichiarazione deve essere resa solamente dai candidati già dipendenti da amministrazioni universitarie e provenienti dalla terza qualifica funzionale con un'anzianità di servizio di cinque anni, senza demerito, nella qualifica stessa ed in possesso del titolo di studio inferiore a quello indicato nell'art. 2, lettera *a)*, del bando di concorso;

(6) Indicare le pubbliche amministrazioni presso cui sono stati resi i servizi, la loro durata e la qualifica con la quale sono stati prestati nonché il motivo della eventuale estinzione degli stessi.

(7) Tale dichiarazione deve essere resa solo dai candidati che abbiano prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

(8) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

87A9408

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi a posti di tecnico esecutivo

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 17-18 del 25 aprile-2 maggio 1985 - parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 7 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1984, registro n. 6, foglio n. 353, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, a tre posti di tecnico esecutivo (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto di prima clinica oculistica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 17-18 del 25 aprile-2 maggio 1985 - parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 11 ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti il 30 .marzo 1984, registro n. 11, foglio n. 128, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, a due posti di tecnico esecutivo (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto di clinica ortopedica (per le esigenze della seconda cattedra) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 17-18 del 25 aprile-2 maggio 1985 - parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 1° novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1984, registro n. 5, foglio n. 241, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, ad un posto di tecnico esecutivo presso la seconda cattedra di patologia ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 17-18 del 25 aprile-2 maggio 1985 - parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 1° novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1984, registro n. 5, foglio n. 276, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, ad un posto di tecnico esecutivo presso la seconda cattedra di istologia ed embriologia generale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 15-16 dell'11-18 aprile 1985 - parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 1° ottobre 1979, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1983, registro n. 22, foglio n. 340, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, a tre posti di tecnico esecutivo presso l'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica prima (ora terza clinica chirurgica) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 15-16 dell'11-18 aprile 1985 - parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 16 gennaio 1983, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1983, registro n. 10, foglio n. 227, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, a due posti di tecnico esecutivo di radiologia medica presso la cattedra di neurotraumatologia (per le esigenze dell'attivazione del servizio neurotraumatologico d'urgenza presso il pronto soccorso del policlinico Umberto I) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

87A9453

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 17-18 del 25 aprile-2 maggio 1985 - parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 3 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1984, registro n. 5, foglio n. 234, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, ad un posto di tecnico esecutivo (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto di scienze attuariali della facoltà di scienze statistiche demografiche e attuariali dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 17-18 del 25 aprile-2 maggio 1985 - parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 31 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1984, registro n. 8, foglio n. 136, con il quale

sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, ad un posto di tecnico esecutivo (quarta qualifica funzionale) presso la quinta cattedra di patologia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 17-18 del 25 aprile-2 maggio 1985 - parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 25 agosto 1983, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1984, registro n. 8, foglio n. 135, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, a tre posti di tecnico esecutivo (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto di patologia generale (per le esigenze della terza cattedra) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 17-18 del 25 aprile-2 maggio 1985 - parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 3 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1984, registro n. 5, foglio n. 237, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, ad un posto di tecnico esecutivo (quarta qualifica funzionale) presso il centro interdisciplinare la dat. con il metodo del carbonio 14 della facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 17-18 del 25 aprile-2 maggio 1985 - parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 6 agosto 1983, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1984, registro n. 8, foglio n. 137, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, a due posti di tecnico esecutivo (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto di prima clinica chirurgica e terapia chirurgica (per le esigenze della seconda cattedra di clinica chirurgica d'urgenza) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

87A9454

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a tre posti di operaio giardiniere di seconda categoria per gli orti botanici.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 17-18 del 25 aprile-2 maggio 1985 - parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 10 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1984, registro n. 19, foglio n. 333, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, a tre posti di operaio giardiniere di seconda categoria per gli orti botanici presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

87A9455

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorso ad un posto di sovrintendente sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 1

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sovrintendente sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 121 del 7 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Trieste.

87A9553

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia presso l'unità sanitaria locale n. 2

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia presso l'unità sanitaria locale n. 2 (ruolo: sanitario; profilo professionale: medici; posizione funzionale: primario ospedaliero).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 119 del 2 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale dell'U.S.L. in Gorizia.

87A9567

REGIONE LIGURIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 17

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 17, a:

un posto di assistente medico di psichiatria - area funzionale di medicina, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di radiologia;
quattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 42 del 21 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale dell'U.S.L. in Rapallo (Genova).

87A9640

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di assistente tecnico - geometra presso l'unità sanitaria locale n. 7

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico - geometra, presso l'unità sanitaria locale n. 7.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 87 del 15 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Langhirano (Parma).

87A9549

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 9

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 9, a:

un posto di assistente medico di dermosifilopatia, a tempo pieno;
un posto di operatore professionale coordinatore - ostetrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 113 del 7 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Reggio Emilia.

87A9545

Concorso ad un posto di assistente medico di medicina del lavoro presso l'unità sanitaria locale n. 10

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di medicina del lavoro presso l'unità sanitaria locale n. 10.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 116 del 14 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Guastalla (Reggio Emilia).

87A9548

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 12

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 12, a:

un posto di operatore professionale coordinatore - assistente sanitaria;
un posto di operatore professionale collaboratore - personale di vigilanza e ispezione - perito per la sicurezza;
un posto di assistente medico di chirurgia generale - area funzionale di chirurgia, a tempo pieno;
un posto di ingegnere addetto alla sicurezza.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 113 del 7 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Scandiano (Reggio Emilia).

87A9547

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 14

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 14, a:

un posto di assistente medico di chirurgia - disciplina otorinolaringoiatria;
un posto di operatore professionale collaboratore - personale con funzioni di riabilitazione - educatore professionale;
due posti di operatore professionale collaboratore - personale di vigilanza ed ispezione - perito agrario;
un posto di dirigente sanitario di medicina del lavoro, a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 111 del 30 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Carpi (Modena).

87A9546

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 16, a:

un posto di analista collaboratore;
un posto di fisico coadiutore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando di riapertura del termine è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 28 del 4 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Modena.

87A9568

Revoca del concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria presso l'unità sanitaria locale n. 21

È revocato il concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria presso l'unità sanitaria locale n. 21 di cui all'avviso pubblicato alla pagina 45 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 235 dell'8 ottobre 1987.

87A9563

Concorso ad un posto di operatore tecnico - termoidraulico meccanico, presso l'unità sanitaria locale n. 35

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico - termoidraulico meccanico, presso l'unità sanitaria locale n. 35.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 116 del 14 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione della U.S.L. in Ravenna.

87A9564

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 40

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 40, a:

Ruolo sanitario:

un posto di primario ospedaliero di neuropsichiatria infantile, a tempo pieno;
un posto di dirigente sanitario di microbiologia, a tempo pieno;
due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione, a tempo pieno;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia, a tempo pieno.

Ruolo tecnico:

quattro posti di assistente tecnico - perito industriale chimico;
un posto di assistente tecnico - perito industriale termotecnico;
un posto di operatore tecnico - coordinatore termo idraulico meccanico.

Ruolo amministrativo:

un posto di assistente amministrativo - area contabile.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 116 del 14 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Rimini (Forlì).

87A9565

REGIONE UMBRIA

Aumento, da uno a due, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di assistente medico di radiologia - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 4.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di radiologia - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 4 (il numero dei posti è elevato a due).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Rimangono confermate tutte le condizioni e formalità riportate nel richiamato bando di concorso ad eccezione di quella della scadenza di presentazione delle domande.

I candidati partecipanti ed ammessi al concorso pubblico di cui alla *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 1986 sono invitati ad integrare la domanda medesima con gli eventuali titoli acquisiti dopo il 3 settembre 1986.

Il testo integrale del bando di riapertura del termine è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 51 del 9 luglio 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Assisi (Perugia).

87A9523

Concorso a due posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia medica, presso l'unità sanitaria locale n. 5

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia medica, presso l'unità sanitaria locale n. 5.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 71 del 28 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Foligno (Perugia).

87A9550

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10, a:

due posti di coadiutore sanitario di organizzazione dei servizi sanitari di base - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, a tempo pieno;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale - area funzionale di chirurgia, a tempo pieno;

un posto di agente tecnico;

un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio di analisi;

due posti di operatore professionale collaboratore - tecnico dell'ambiente.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 65 del 7 settembre 1987, n. 69 del 21 settembre 1987 e n. 71 del 28 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale dell'U.S.L. in Orvieto (Terni).

87A9521

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia presso l'unità sanitaria locale n. 11

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia, a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale n. 11.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 75 del 14 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale dell'U.S.L. in Amelia (Terni).

87A9524

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 12

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 12, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pneumologia;

due posti di assistente medico di oncologia;

un posto di assistente medico di medicina generale;

un posto di assistente medico di medicina del lavoro;

un posto di operatore professionale dirigente - ostetrica capo;

venti posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;

due posti di operatore tecnico - centralinista, riservato alle categorie protette, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, degli invalidi per servizio, invalidi del lavoro e invalidi di guerra.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 75 del 14 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale e gestione dei servizi tecnologici dell'U.S.L. in Terni.

87A9522

REGIONE CALABRIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

un posto di primario radiologo;
due posti di veterinario collaboratore (area sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali);
un posto di operatore professionale dirigente (ostetrica capo);
un posto di operatore professionale collaboratore (ostetrica).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 38 del 9 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Praia a Mare (Cosenza).

87A9561

REGIONE CAMPANIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

due posti di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto del servizio emotrasfusionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando di riapertura del termine è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 48 del 21 luglio 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Ariano Irpino (Avellino).

87A9520

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia presso il presidio ospedaliero «Incurabili» dell'unità sanitaria locale n. 46.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia presso il presidio ospedaliero «Incurabili» dell'unità sanitaria locale n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 54 del 5 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Napoli.

87A9554

Concorsi interni a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero presso l'unità sanitaria locale n. 53

Sono indetti concorsi interni, ai sensi dell'ex art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79, presso l'unità sanitaria locale n. 53:

PRESIDIO OSPEDALIERO «G. DA PROCIDA»

	Posti numero
divisione di pneumobroncotisiologia	8
divisione e servizio di cardiologia	5

PRESIDIO OSPEDALIERO
«S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA»

	Posti numero
Area medica:	
servizio di immunotrasfusionale	2
divisione di cardiologia	1
servizio di broncopneumologia	1
divisione di nefrologia e dialisi	2
divisione C.T.I. neonat. alto rischio	2
servizio di radiologia	9
prima divisione di pediatria	1
prima divisione di malattie infettive	2
prima divisione di medicina generale	1
divisione di medicina d'urgenza e pronto soccorso	1
Area chirurgica:	
divisione di oculistica	1
divisione di neurochirurgia	1
divisione O.R.L. con annessa s. audiovestibolare	1
servizio di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso	6
prima divisione di ostetricia e ginecologia	2
primo servizio di anestesia e rianimazione	5
secondo servizio di anestesia e rianimazione	2
divisione di chirurgia pediatrica con annessa sezione di chirurgia neonatale	2
seconda divisione di ostetricia e ginecologia con annessa sezione di gravidanza alto rischio	2

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 55 del 12 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Salerno.

87A9712

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 22

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 22.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 40 del 7 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Sondrio.

87A9539

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 22.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 22, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria - area funzionale di medicina;
un posto di assistente tecnico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando di riapertura del termine è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 40 del 7 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Sondrio.

87A9540

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 46

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 46, a:

un posto di veterinario collaboratore - area funzionale di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;
due posti di veterinario collaboratore - area funzionale della sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;
due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - educatore professionale;
due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - terapista della riabilitazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 40 del 7 ottobre 1987 e n. 41 del 14 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Castiglione delle Stiviere (Mantova).

87A9551

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 53

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 53, a:

un posto di assistente medico di neurologia;

undici posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere/a professionale;

un posto di assistente medico di laboratorio di ortopedia-traumatologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 39 del 30 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. presso l'ospedale Maggiore di Crema (Cremona).

87A9517

REGIONE PUGLIA

Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale LE/1

Sono indetti concorsi riservati, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale LE/1, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anatomia patologica;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di servizio trasfusionale.

I suddetti concorsi sono riservati agli assistenti della regione Puglia in possesso dei requisiti di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel suppl. al Bollettino ufficiale della regione n. 170 dell'8 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. presso il presidio ospedaliero «V. Fazzi» di Lecce.

87A9555

Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale TA/6

Sono indetti concorsi, per titoli ed esami, riservati agli assistenti delle rispettive discipline dipendenti dell'unità sanitaria locale TA/6, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel suppl. al Bollettino ufficiale della regione n. 159 del 24 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Grottaglie (Taranto).

87A9512

Concorso a due posti di psicologo collaboratore presso l'unità sanitaria locale TA/6

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di psicologo collaboratore, presso l'unità sanitaria locale TA/6.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione n. 159 del 24 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Grottaglie (Taranto).

87A9511

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale FG/4

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale FG/4, a:

due posti di direttore amministrativo capo servizio;
un posto di collaboratore amministrativo;
quattro posti di assistente amministrativo;
un posto di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel suppl. al Bollettino ufficiale della regione n. 175 del 15 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Vieste (Foggia).

87A9556

Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale FG/8

Sono indetti concorsi riservati, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale FG/8, a:

un posto di vice direttore sanitario;
un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di aiuto di chirurgia d'urgenza;
un posto di aiuto di chirurgia toracica;
cinque posti di aiuto di ostetricia e ginecologia;
due posti di aiuto di neurochirurgia;
un posto di aiuto di urologia;
un posto di aiuto di otorino-audiologia;
due posti di aiuto di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto di oculistica;
cinque posti di aiuto di anestesia e rianimazione;
due posti di aiuto di medicina generale - sezione lungodegenti;
due posti di aiuto di medicina generale - sezione endocrinologia più altri;
tre posti di aiuto di pediatria - sezione assistenza neonatale;
quattro posti di pediatria - sezione autonoma patologia e terapia intensiva neonatale;
tre posti di aiuto di nefrologia - emodialisi;
due posti di aiuto di malattie infettive;
un posto di aiuto di geriatria;
due posti di aiuto di neurologia - sezione psichiatria ed altre;
un posto di aiuto di neuropsichiatria infantile;
due posti di aiuto di gastroenterologia ed endoscopia digestiva;
un posto di aiuto di ematologia;
un posto di aiuto di anatomia ed istologia patologica e centro tumori;
due posti di aiuto di cardiologia ed U.T.I.C.;
un posto di aiuto di medicina nucleare;
sei posti di aiuto di pronto soccorso ed accettazione;
un posto di aiuto di radiologia e T.A.C.;
due posti di aiuto di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto di pneumologia;
un posto di aiuto di fisiopatologia respiratoria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel suppl. al Bollettino ufficiale della regione n. 165 del 1° ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del servizio personale dell'U.S.L. in Foggia.

87A9541

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina nucleare presso l'unità sanitaria locale FG/8

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina nucleare presso l'unità sanitaria locale FG/8.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel suppl. al Bollettino ufficiale della regione n. 170 dell'8 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del servizio personale dell'U.S.L. in Foggia.

87A9542

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/10

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BA/10, a:

un posto di veterinario collaboratore - area funzionale sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

due posti di veterinario collaboratore - area funzionale igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel suppl. al Bollettino ufficiale della regione n. 170 dell'8 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Bari.

87A9516

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 16, a:

un posto di assistente medico di medicina legale e' delle assicurazioni sociali;

un posto di primario ospedaliero di immunoematologia e servizio trasfusionale;

un posto di assistente medico di urologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 59 del 9 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per gli affari del personale e o.g. - sezione concorsi dell'U.S.L. in Venezia.

87A9558

REGIONE MARCHE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 11

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 11, a:

due posti di assistente medico di chirurgia generale - area funzionale di chirurgia di cui uno alla divisione di chirurgia generale ed uno al pronto soccorso;

un posto di assistente medico di medicina generale - area funzionale di medicina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 105 del 12 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Fabriano (Ancona).

87A9519

REGIONE TOSCANA

Concorso ad un posto di primario ospedaliero di chirurgia generale presso l'unità sanitaria locale n. 2

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero di chirurgia generale, del presidio ospedaliero di Massa, presso l'unità sanitaria locale n. 2.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 54 del 4 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa personale - settore concorsi dell'U.S.L. in Carrara (Massa).

87A9676

Concorso ad un posto di dirigente sanitario, settore operativo medicina del lavoro, presso l'unità sanitaria locale n. 19

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente sanitario, settore operativo medicina del lavoro, presso l'unità sanitaria locale n. 19.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 52 del 21 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa del personale dell'U.S.L. in Poggibonsi (Siena).

87A9544

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 22

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 22, a:

un posto di statistico collaboratore;
un posto di aiuto radiodiagnostica;
un posto di aiuto laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologiche;
un posto di assistente medico di chirurgia generale;
un posto di biologo coadiutore;
un posto di farmacista coadiutore;
otto posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo sala;
un posto di veterinario collaboratore di sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;
un posto di assistente tecnico programmatore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 48 del 23 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa del personale dell'U.S.L. in Sansepolcro (Arezzo).

87A9560

REGIONE BASILICATA

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

cinque posti di assistente tecnico - perito meccanico: il numero dei posti è elevato a sei;
un posto di assistente tecnico - perito agrario: il numero dei posti è elevato a due.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando di riapertura del termine è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 20 del 1° giugno 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Matera.

87A9518

REGIONE SARDEGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 15

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 15, a:

quattro posti di medico coadiutore di igiene pubblica;
un posto di primario di immunoematologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 26 del 12 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso l'ufficio personale dell'U.S.L. sito all'ospedale di S. Gavino (Cagliari).

87A9559

REGIONE PIEMONTE

Concorso, per chiamata diretta, a posti di personale di varie qualifiche presso il presidio ospedaliero «Sant'Anna» dell'unità sanitaria locale n. 1-23.

È indetto pubblico concorso, per chiamata diretta, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero «Sant'Anna» dell'unità sanitaria locale n. 1-23, a:

sei posti di operatore professionale coordinatore ostetrica;
cinque posti di operatore professionale di seconda categoria puericultrice.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 38 del 23 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale del presidio ospedaliero «Sant'Anna» in Torino.

87A9562

Concorso ad un posto di veterinario dirigente - area funzionale di igiene, produzione e commercializzazione alimenti di origine animale e responsabile del servizio veterinario, presso l'unità sanitaria locale n. 24.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario dirigente - area funzionale di igiene, produzione e commercializzazione alimenti di origine animale e responsabile del servizio veterinario presso l'unità sanitaria locale n. 24.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 40 del 7 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Collegno (Torino).

87A9566

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 67.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 67.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 40 del 7 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Ceva (Cuneo).

87A9515

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario ospedaliero di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia presso l'unità sanitaria locale n. 76.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia presso l'unità sanitaria locale n. 76.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Casale Monferrato (Alessandria).

87A9592

PROVINCIA DI BOLZANO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti due concorsi pubblici, per titoli ed esami, a:

un posto di veterinario collaboratore - area funzionale di sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali, vacante nel ruolo speciale dei servizi veterinari;

due posti di coadiutore sanitario di medicina del lavoro - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, vacanti nella pianta organica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi - sezione medica e dell'ufficio medicina del lavoro.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 46 del 20 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio assunzioni e concorsi in Bolzano.

87A9569

Revoca di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale Ovest

Sono revocati i concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale Ovest, a:

un posto di operatore tecnico - magazziniere di farmacia;

due posti di operatore tecnico - portiere/centralinista,

di cui all'avviso pubblicato alla pagina 61 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 153 del 3 luglio 1987.

87A9552

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente medico radiologo

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico radiologo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 43 del 28 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale - divisione I in Milano.

87A9538

OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE DI GENOVA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di radiologia medica.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di radiologia medica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'ente in Genova.

87A9543

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, recante: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale degli enti pubblici non economici». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 1987).

Nel decreto citato in epigrafe, sono state apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sottoelencate pagine del suddetto supplemento ordinario:

alla pag. 42, nella tabella di equiparazione, al rigo che disciplina la equiparazione del personale delle Casse conguaglio al personale della IV qualifica funzionale del nuovo ordinamento, dove è scritto: «Impiegati di *II* categoria», leggasi: «Impiegati di *IV* categoria»;

alla pag. 43, all'inizio della prima colonna, in alto a destra, prima delle parole: «codice sindacale di autoregolamentazione del diritto di sciopero relativo al comparto degli enti pubblici non economici», sono aggiunte le seguenti: «*Allegato A*»;

alla pag. 43, al termine del testo del codice sindacale di autoregolamentazione del diritto di sciopero, laddove sono indicate in colonna le sigle delle organizzazioni sindacali firmatarie del predetto codice e cioè dove è scritto: «*CGIL - Funzione Pubblica, CISL - Funzione Pubblica-Parastato, UIL-DEP, CIDA, CISAL-FIALP, CISAS-FNPP, CONFSAL, DIRP-CONFEDIR, USPPI, FLEPAR*», leggasi: «*Confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, CONFSAL, e rispettive organizzazioni sindacali di categorie e FLEPAR*».

87A9649

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 18 settembre 1987, riguardante: «Riduzione dei fondi assegnati alle regioni Basilicata e Campania con deliberazione 28 novembre 1985, per interventi regionali per l'anno 1986». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 244 del 19 ottobre 1987).

Nel testo della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica citata in epigrafe e pubblicata alla pag. 32 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, la dizione «*interventi*» riportata, nelle premesse, all'ottavo capoverso e, nel dispositivo, al primo ed al secondo comma del punto 1. ed al punto 2., è stata rettificata nel termine di «*programmi*».

87A9648

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 luglio 1987, concernente: «Formule tariffarie per l'assicurazione della R.C. auto da applicarsi dal 1° marzo 1988 al 28 febbraio 1989 alle autovetture in servizio privato, compresi il noleggio e la locazione, ed agli autotassametri». (Decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1987).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 9 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, all'ultimo rigo dell'art. 1 dove è scritto: «inferiori a L. 60.000 e superiori a L. *100.000*», leggasi: «inferiori a L. 60.000 e superiori a L. *1.000.000*».

87A9647

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E
Piazza Cairoli, isol 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	313.000
- semestrale	L.	172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221